

Reg. Gen. 14498 / 2014

La sentenza di 1°/2° grado dispone

- risarcimento danni
- provvisoria
- danno generico

N. 8785 / 2017 reg. sent.

Estratto esecutivo

Inviato il a:

-Proc. Gen

-Proc. Rep. Trib.

CORTE DI APPELLO DI ROMA
 Cancelleria Generale Penale
 Al sesto del art. 215 T.U. sulle
 spese di giustizia si attesta
 l'avvenuto pagamento del diritto
 per un importo di € 62,21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il giorno 08/11/2017

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE 02^ PENALE

così composta

Dott. BARBARA CALLARI
 Dott. CATERINA BRINDISI
 Dott. GALILEO D'AGOSTINO

Presidente
 Consigliere
 Consigliere

Ha pronunciato in Dibattimento la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1) DELLA GATTA ANGELO - ARRESTI DOMICILIARI P.A.C

nato a TORRE DEL GRECO - NA il 26/04/1965 - ITALIA

domiciliato a Torre del Greco - Via Giovanni Battista Della Gatta n. 1 (dow. dich.)

difeso dall'Avv. Sepe Giro

difeso dall'Avv. ALFONSO STILE del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia

presente

presente

presente

2) DELLA GATTA PASQUALE - ARRESTI DOMICILIARI P.A.C

nato a NAPOLI - NA il 08/08/1963 - ITALIA

domiciliato a Torre del Greco - Via Giovanni Battista Della Gatta n. 1 (dow. dich.)

difeso dall'Avv. Sepe Giro

difeso dall'Avv. ALFONSO STILE del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia

presente

presente

presente

3) DELLA GATTA MICAELA - LIBERA

nato a TORRE DEL GRECO - NA il 25/08/1970 - ITALIA

domiciliato a Torre del Greco - Via Giovanni Battista Della Gatta n. 1 (dow. dich.)

difeso dall'Avv. Sepe Giro

difeso dall'Avv. ALFONSO STILE del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia

presente

presente

presente

- 4) BOCCIA LUCIA - LIBERA Deputata
nato a TORRE DEL GRECO - NA il 25/01/1937 - ITALIA
domiciliato a
difeso dall'Avv. ALFONSO STILE del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia presente
difeso dall'Avv. Sepe Giro presente
- 5) LEMBO MARIA LUGIA - LIBERA Assente
nato a TORRE DEL GRECO - NA il 27/06/1929 - ITALIA
domiciliato a Torre del Greco - Via T. L. ... (dow. dich.)
difeso dall'Avv. FABIO SALVI del Foro di NAPOLI - NA - Nomina di Fiducia Assente
difeso dall'Avv. MARIA ROSARIA PINTO - in sost. Dell'avv. Fabio Salvi presente
difeso dall'Avv. VINCENZO SINISCALCHI - Nomina di Fiducia assente
difeso dall'Avv. IMBO' GENNARO in sost. Dell'avv. V. Siniscalchi presente
- 6) LEMBO GIUSEPPE - LIBERA Assente
nato a TORRE DEL GRECO - NA il 13/06/1937 - ITALIA
domiciliato a Torre del Greco - Via Guglielmo Mancini n. 56 (dow. dich.)
difeso dall'Avv. EUGENIO CRICRI del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia Assente
difeso dall'Avv. LUCIO CRICRI - Nomina di Fiducia - presente dalle ore 10.30
difeso dall'Avv. IMBO' GENNARO - sost. art. 97 4° co presente
- 7) IULIANO GIOVANNA - LIBERA Assente
nato a NAPOLI - NA il 24/06/1967 - ITALIA
domiciliato a Torre del Greco - Via T. L. ... (dow. dich.)
difeso dall'Avv. VINCENZO SINISCALCHI del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia Assente
difeso dall'Avv. IMBO' GENNARO presente anche per l'avv. VINCENZO SINISCALCHI

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati hanno riportato condanna in primo grado dal Tribunale di Roma che - con sentenza dell'11.7.2014 - li ha condannati a pene diverse (17 anni e 2 mesi per Della Gatta Angelo e Pasquale; 15 anni e 8 mesi per Lembo Giuseppe; 9 anni e 10 mesi per Della Gatta Micaela; 9 anni e 2 mesi per Lembo Maria Luigia; e 8 anni per Boccia Lucia), in relazione al diverso ruolo riconosciuto a ciascuno nella vicenda; vicenda che ha riguardato il gruppo societario DEIULEMAR nelle sue varie articolazioni, riconducibile alle famiglie Della Gatta, Lembo e Iuliano, che, nella prospettazione che qui interessa, ruota intorno alla società DCN spa (DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE) dichiarata fallita il 2.5.2012, mentre successivamente è stato dichiarato anche il fallimento di altra società del gruppo, DEIULEMAR SHIPPING spa. Per una più agevole comprensione della vicenda, che si presenta indubbiamente di una certa complessità, è indispensabile avere una visione d'insieme della galassia societaria costituita dalle tre famiglie Della Gatta, Lembo e Iuliano intorno alla società DCN, poi fallita; tuttavia, prima di esaminare - nei limiti che qui interessano - la struttura e la composizione del gruppo, appare opportuno chiarire i termini del finanziamento irregolare individuato dagli Inquirenti e dal curatore a carico della fallita: proprio in quanto attraverso tale vicenda emerge, secondo la prospettazione del primo Giudice, il dissesto della società stessa, databile all'anno 2004.

Il Giudice di primo grado ha rilevato come, fin dall'inizio della sua attività, la Compagnia di Navigazione avesse beneficiato del finanziamento da parte di terzi, ottenuto attraverso l'emissione di obbligazioni, il cui singolo sottoscrittore ricopriva la veste di creditore-finanziatore; per avere un'idea dell'entità delle somme di cui si discute, vale la pena di ricordare come il finanziamento regolare ammontasse a oltre 17 milioni di euro nell'anno 2004; fosse rimasto invariato fino al 31.12.2007; per poi aumentare in modo significativo nell'anno 2008 - oltre 24.000.000 di euro -; raggiungere la somma di 40.000.000 euro nel febbraio 2012 e restare tale fino alla data del fallimento - maggio 2012.

A fronte tuttavia del prestito regolare, correttamente iscritto in bilancio e sostenuto dalle necessarie delibere assembleari, il curatore fallimentare ha individuato una diversa forma di finanziamento - di entità assai più rilevante - ottenuto tramite l'emissione di obbligazioni "al portatore"; obbligazioni delle quali manca ogni traccia negli atti della società, non risultando le stesse né dai verbali di assemblea, né dalla contabilità, né dai bilanci; le somme ottenute attraverso tale forma di finanziamento non risultano transitate sui conti correnti della società, avendo la GdF accertato che sia la raccolta del risparmio, che i relativi rimborsi erano transitati su 18 conti correnti bancari intestati a Michele Iuliano, come persona fisica, e non nella qualità di amministratore di DCN. Anche in questo caso, può essere utile per la comprensione dell'entità del fenomeno, valutare l'ammontare di tale prestito obbligazionario: che

nell'anno 2012 - secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dal primo Giudice - aveva raggiunto la somma di oltre 720.000.000 di euro.

Il Tribunale ha rilevato come i citati conti correnti fossero stati dedicati esclusivamente alle operazioni inerenti le obbligazioni irregolari ed ha valutato l'evoluzione del debito "sommerso" dall'anno 2004 alla data del fallimento; ha rilevato come, per l'effettuazione dei rimborsi, fossero state utilizzate risorse provenienti non solo da DCN, ma anche da altre e diverse entità del gruppo Delulemar: segnatamente dalle fiduciarie UBS Fiduciaria - riconducibile a Boccia Lucia - e da Servizio Italia spa - riconducibile a Iuliano Michele e Lembo Maria Luigia.

Proprio in relazione alle caratteristiche dei titoli obbligazionari in esame, il primo Giudice ha esaminato in primo luogo la riferibilità degli stessi alla società fallita, ovvero al comandante Iuliano persona fisica; ha ritenuto provato che i titoli fossero riferibili alla società sulla base dei seguenti elementi:

a) il luogo di emissione delle obbligazioni; le modalità e i soggetti preposti;

In sostanza il Tribunale ha rilevato come i titoli fossero stati tutti compilati in locali riferibili alla società DCN, ovvero alla società Delulemar Shipping; della emissione si erano occupati dipendenti della fallita e, parzialmente, anche Iuliano Giovanna e Della Gatta Micaela; negli uffici preposti era sempre presente il comandante Iuliano, e, occasionalmente, erano presenti anche Angelo e/o Pasquale Della Gatta; ha ricordato le modalità con le quali venivano emesse le obbligazioni ed ha poi fatto riferimento alla deposizione del teste Palomba, che aveva parlato di "riunioni" riguardanti appunto il prestito sommerso, alle quali avevano partecipato il comandante Iuliano, Angelo e Pasquale Della Gatta, anche in rappresentanza della madre, e il comandante Lembo, riferendo espressamente l'attività relativa alle tre famiglie;

b) le modalità di annotazione delle operazioni svolte:

I testi escussi avevano riferito che, a fine giornata, uno degli impiegati presenti in ufficio predisponava un rendiconto della attività di raccolta del risparmio e di rimborso, indicando il nominativo del sottoscrittore, gli estremi del documento di identità, l'operazione effettuata e il saldo giornaliero. I testi avevano descritto le modalità di custodia del denaro contante e le modifiche introdotte dopo il 2005, con l'affiancamento, alla contabilità cartacea, di contabilità computerizzata; avevano inoltre precisato come la contabilità fosse stata tenuta aggiornata fino al giorno precedente alla chiusura degli uffici;

c) le modalità di gestione del risparmio raccolto:

I testi avevano precisato come solo il risparmio regolare fosse stato versato sui conti della società, mentre quello irregolare transitava sui conti personali del comandante Iuliano;

d) il riconoscimento del debito irregolare tramite censimento disposto dall'amministratore Maviglia nel febbraio 2012:

atto a detta di tutti i soggetti coinvolti del tutto inutile, posto che la contabilità relativa era aggiornata e completa;

e) la provenienza della provvista utilizzata per i rimborsi dalle società fiduciarie USB e Servizio Italia, riconducibili, come si è detto, a Boccia Lucia e alla coppia Iuliano/Lembo.

Sulla base di tali elementi, il primo Giudice ha ritenuto provata sia la riconducibilità del prestito obbligazionario irregolare alla società poi fallita; sia la piena conoscenza in capo a tutti gli imputati della reale situazione della società.

Il Tribunale ha poi datato il dissesto di DCN all'anno 2004, posto che, a tale data, il debito contratto con gli obbligazionisti ammontava già a oltre 918.000.000 di euro e risultava certamente non ripianabile con la redditività accertata della società.

Questo dunque, ad avviso del primo Giudice, era il quadro nel quale andavano esaminate le operazioni straordinarie poste in essere dal gruppo societario e che, nella prospettazione accusatoria fatta propria dal Tribunale, costituiscono altrettante distrazioni.

La prima operazione è rappresentata dalla creazione di DH srl, cui è stato trasferito l'intero capitale di DCN; il primo Giudice ha rilevato come il prezzo dell'acquisto di DCN da parte di DH sia stato pagato con gli stessi dividendi che DCN ha pagato a DH: dunque, in realtà DCN ha pagato il suo proprio acquisto; ma al di là di questo aspetto - che pure, ad avviso del Tribunale, ha una sua rilevanza, se collocato nel contesto di dissesto conclamato - l'intera operazione, secondo il primo Giudice, era finalizzata a mantenere in capo alle famiglie il controllo dei beni di DCN, pur trasferendoli a un soggetto diverso, così rendendoli non aggredibili dai creditori della stessa DCN, già all'epoca gravata da un debito imponente. La conclusione raggiunta sarebbe confermata, ad avviso del Tribunale, dalla circostanza che i dipendenti avrebbero continuato a svolgere le medesime funzioni, occupando gli stessi uffici; e che, dunque, nessuna reale riorganizzazione e razionalizzazione delle attività era stata effettuata, nonostante questa fosse stata la motivazione addotta per l'operazione.

La seconda operazione esaminata è rappresentata dalla creazione di Deiulemar Shipping srl, con successivo conferimento alla stessa del ramo di azienda di DCN, costituito dalla flotta di 11 navi; il Tribunale, dopo aver esaminato le diverse consulenze tecniche e perizie svolte, ha escluso che il prezzo di cessione fosse stato sottostimato, condotta che pure costituiva un addebito originariamente mosso agli imputati.

Ha, per contro, ritenuto che detta cessione integrasse in sé una spoliazione; ha subito rilevato come, proprio attraverso tale cessione di ramo di azienda, DCN si fosse privata dell'unico *asset* produttivo, rinunciando, di fatto, alla propria attività caratteristica, con conseguente impossibilità di produrre alcun reddito e, dunque, di sanare una situazione debitoria già molto gravosa a causa del finanziamento irregolare di cui si è già parlato; tale conclusione sarebbe avvalorata - secondo il primo Giudice - proprio dal fatto che, negli anni immediatamente successivi alla cessione del ramo di azienda da DCN a DS, quest'ultima aveva continuamente prodotto utili rilevanti: segno evidente che la flotta e in genere l'attività ceduta aveva notevoli potenzialità reddituali. Le considerazioni sopra svolte hanno condotto il Tribunale a ritenere che

l'intera operazione fosse dolosamente preordinata a provocare il fallimento di DCN - carica di debiti - salvaguardando gli strumenti produttivi, attraverso il loro trasferimento ad altro soggetto.

Ne, secondo il primo giudice, sarebbe rilevante il fatto che il corrispettivo pattuito per la cessione della flotta sia stato effettivamente pagato a DCN: sia perché tale circostanza non inciderebbe sulla assoluta irrazionalità dell'operazione; sia perché detto corrispettivo non risultava essere stato destinato al pagamento degli oneri gravanti sugli obbligazionisti, ovvero ad investimenti: dalla relazione Deloitte e dalla deposizione del curatore risulta infatti - secondo il Tribunale - che una parte minore della somma percepita sarebbe stata destinata al pagamento di debiti di DCN; mentre ben 138.000.000 di euro sarebbero stati distribuiti come dividendi; dividendi attribuiti al socio unico - DH - e, attraverso esso, alle fiduciarie UBS, Servizio Italia spa e Cordusio; cioè, in conclusione, a Boccia Lucia; Tulliano Michele e Lembo Maria Luigia; e Lembo Giuseppe; mentre solo una minima parte del corrispettivo in questione risulta bonificata sui conti di Tulliano Michele dedicati al finanziamento irregolare, a fronte di una esposizione di oltre 900.000.000 di euro. Il ragionamento fin qui riassunto ha condotto il Tribunale ad esaminare le vicende che hanno interessato DS successivamente al conferimento del ramo di azienda, seppure non costituenti specifica contestazione; ha così evidenziato come negli anni 2006 - 2008 la società avesse avuto rendimenti molto positivi e come avesse distribuito dividendi in favore del socio unico Poseidon International sa per complessivi 216.000.000 di euro; parte di tali dividendi - euro 210.000.000 - risultavano essere stati distribuiti da Poseidon International sa alle fiduciarie controllanti SBF SA, AZZURRO e AZZURRA SA e HAMBURG INTERNATIONAL SA; che l'avrebbero parzialmente utilizzati (€ 167.000.000) in conto aumento capitale di altra società da loro stessi controllata, la Poseidon Finance Limited, di diritto irlandese; che, a sua volta, aveva effettuato un finanziamento ad una ulteriore controllata delle fiduciarie - Poseidon Finance sa; contemporaneamente, risultava costituita la società Taggia - di diritto portoghese - detenuta integralmente da tre trust, il trust Giano (disponente Lembo Giuseppe); Capital Trust (disponente Boccia Lucia) ed il trust Gilda (disponente Michele Tulliano), sostanzialmente la generazione "anziana" delle tre famiglie Tulliano, Lembo, Della Gatta; beneficiari di tali trusts erano i discendenti di ciascuna famiglia; seguendo la catena societaria a scendere, la società Taggia deteneva l'intero capitale di Lamain sa, anch'essa di diritto lussemburghese, società alla quale le fiduciarie Cordusio, UBS e Servizio Italia avevano ceduto la partecipazione totalitaria in DH nel 1° aprile 2008 per il prezzo di 363.000.000 di euro. Il Tribunale ha dunque esaminato le modalità di pagamento di tale prezzo, rilevando come per la prima tranche - euro 150.000.000 - si fosse fatto ricorso ad una *call option* così ricostruita: Poseidon Finance sa, utilizzando parte del finanziamento di euro 167.000.000 sopra citato proveniente dalla società di diritto irlandese, aveva stipulato un contratto di opzione di acquisto dell'intero pacchetto azionario di Lamain sa, per il prezzo fissato di 150.000.000 di euro, mentre il prezzo finale del pacchetto oggetto del contratto era di 363.000.000 di euro, pari

alla somma che Lamain sa si era obbligata a corrispondere ai soci di DH per l'acquisto della partecipazione; la quasi totalità del corrispettivo dovuto per il contratto di opzione risultava versato da Lamain sa alle fiduciarie Cordusio, UBS e Servizio Italia in più tranches, mentre non risultava pagata la somma residua. La ricostruzione sopra effettuata, ha consentito al primo Giudice di ricondurre l'acquisto della Holding del gruppo ai dividendi distribuiti da DS, attraverso i quali la seconda generazione delle famiglie interessate avrebbe acquisito il controllo della società e quindi di DCN; e, conseguentemente, di disattendere una delle prospettazioni difensive che voleva l'operazione finalizzata a separare le attività di shipping dalle altre, risultando in conclusione tali attività tutte concentrate nelle medesime mani; nonché di contestare la prospettiva di Angelo Della Gatta, secondo la quale, attraverso tale operazione, la seconda generazione avrebbe tentato di ridurre l'esposizione debitoria accumulatasi.

La terza operazione esaminata è costituita dalla cessione delle partecipazioni azionarie da DCN a DH, cessione avvenuta nel dicembre 2006 per un importo complessivo di 33.360.000 di euro; a prescindere dal valore sottostimato attribuito alla partecipazione in Progresso e Futuro spa, acquistata poco tempo prima per un valore superiore a quello di realizzo, il primo Giudice ha evidenziato come l'operazione in questione non potesse certo trovare giustificazione nella necessità per DCN di concentrarsi sulle attività marittime, posto che, all'epoca, la società si era già privata praticamente di tutta la flotta, ceduta a DS; ma al di là di tale considerazione, ha rilevato come, tenuto conto dell'utile accertato e dei dividendi distribuiti, non potesse che concludersi che gran parte - se non la totalità - del corrispettivo percepito per tali cessione era stato trasformato in dividendi a favore del socio unico DH; ancora una volta, dunque, DH aveva acquistato delle attività il cui corrispettivo era stato pagato da DCN tramite la distribuzione dei dividendi; DCN che, per contro, avrebbe dovuto poter disporre di somme liquide, vista la grave situazione in cui versava.

L'ultima operazione esaminata riguarda la società Ledi Shipping; si tratta di una società per azioni costituita il 19.10.11, il cui capitale era interamente detenuto da DCN; dopo solo un mese dalla sua costituzione, l'assemblea straordinaria di Ledi Shipping aveva deliberato un aumento di capitale con sovrapprezzo azioni per oltre 27.000.000 di euro, da riservare alla sottoscrizione del socio unico; azioni liberate tramite il conferimento, da parte di DCN, delle ultime due navi rimaste, la "Stefania Lembo" e la "Valeria Della Gatta": ha rilevato il Tribunale come il valore di dette navi fosse di gran lunga superiore al valore delle azioni liberate e come comunque, attraverso detta cessione, DCN si fosse privata a favore di Ledi Shipping degli unici *assets* produttivi a sua disposizione; e ciò a pochi mesi di distanza dalla dichiarazione di fallimento.

Il Giudice di primo grado ha poi esaminato le posizioni dei singoli imputati, evidenziando, per ciascuno di essi, le fonti di prova che ne avevano indicato il pieno coinvolgimento nelle vicende descritte; quanto a Micaela Della Gatta, ha fatto riferimento alla sua posizione rispetto al trust Bigei; ed alla deposizione dei testi che

ne avevano illustrato fattività nel ramo della raccolta del risparmio tramite obbligazioni irregolari; ha dato conto dei benefici che l'imputata aveva tratto dalle operazioni sopra descritte ed ha ritenuto non determinante la circostanza che la stessa fosse priva di un ruolo formale nel gruppo societario, anche alla luce delle conversazioni intercettate (n. 825 e 827 del 20.2.12), dalle quali emergerebbe la riconducibilità delle decisioni e della gestione del gruppo direttamente alle persone fisiche. La ricostruzione proposta avrebbe trovato conferma, secondo il Tribunale, nelle dichiarazioni rese da Angelo Della Gatta a dibattimento - proprio relativamente al ruolo delle famiglie nella gestione del gruppo -; nella circostanza che gli amministratori delle società interposte non risultavano aver percepito alcun corrispettivo ed a volte risultavano intracciabili in luoghi diversi dalla sede della società da loro apparentemente amministrata: sintomi evidenti della loro posizione di amministratori solo formali.

Relativamente a Giovanna Tulliano ha ricordato le deposizioni dei testi relativamente alla diretta gestione da parte della stessa delle obbligazioni irregolari; la posizione ricoperta nel trust Marco Polo ed i conseguenti benefici ricavati dalle operazioni distrattive, mentre, relativamente alla consapevolezza della situazione in cui versava la società, ha ricordato la conversazione 867 del 14.3.12.

Quanto a Pasquale e Angelo Della Gatta il Tribunale ha ricordato le deposizioni rese sia dai dipendenti della società, che dallo stesso amministratore formale di DS Spagnuolo; le posizioni ricoperte dal primo nel trust Bigel ed il ruolo svolto nella fase successiva alla scoperta del finanziamento occulto, soprattutto in relazione alle rassicurazioni date agli obbligazionisti; quanto al secondo, il Tribunale ha ritenuto che Angelo Della Gatta dovesse essere ritenuto il sostanziale proprietario della Posidon International sa al pari dei suoi fratelli, citando sul punto le conversazioni n. 825 e 827. Analoghi elementi il Tribunale ha indicato relativamente a Giuseppe Lembo, del quale ha evidenziato la posizione di disponente del trust Giano, detentore del 33% della società Taggia, coinvolto nella operazione di call option che aveva consentito allo stesso trust Giano, attraverso le società Taggia e Lamain, l'acquisto di DH, finanziato con i dividendi percepiti da Posidon.

Quanto infine a Maria Luigia Lembo e Lucia Bocca, il Tribunale ha dato atto della mancanza in capo alle imputate di posizioni formalmente riconosciute; tuttavia, ha evidenziato come le stesse avessero beneficiato di ingenti dividendi distribuiti da DH, anche in relazione alla operazione di call option.

Il Tribunale ha poi esaminato le singole imputazioni, ponendole in collegamento con gli elementi e con le operazioni in precedenza descritte.

Ha dunque ritenuto sussistente ed attribuibile a tutti gli imputati il reato di cui al capo D), ma ha escluso l'aggravante della transnazionalità, non ritenendo a tal fine sufficiente la presenza e l'utilizzo, per le varie operazioni di società di diritto straniero; ha per contro ritenuto sussistente l'aggravante del danno patrimoniale di ingente gravità. Analoga conclusione ha raggiunto relativamente al capo E), evidenziando la particolare intensità del dolo e ricordando la deposizione di Antonello

R

Previtiera, dalla quale era possibile desumere non solo il dolo generico, ma anche quello specifico. Così anche relativamente ai reati sub F) e G) (bancarotta documentale); quanto a quest'ultima condotta, il Tribunale ha evidenziato come la contabilità non fosse idonea alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita e come fosse stata accertata la distruzione della contabilità parallela relativa al prestito irregolare.

Il Tribunale ha poi esaminato la contestazione sub A), ritenendo configurabile il reato contestato e non decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato "di durata", strutturato come una condotta unica, seppure articolata; con individuazione del *dies a quo* nel momento di compimento dell'ultimo atto. Ha per contro escluso la natura distrattiva della condotta contestata sub C), evidenziando come il risparmio raccolto non fosse stato distratto dagli scopi sociali; e dichiarato il difetto di condizione di procedibilità relativamente al reato sub H); ed ha poi esaminato le altre violazioni contestate, ritenendo sussistenti i reati sub I) ed N) - avendo gli imputati percepito dividendi sui quali non era stata operata la trattenuta dovuta, dividendi mascherati tramite interposizione societaria - e ravvisando nella condotta tutti gli elementi del reato di truffa; il reato sub L) nei confronti della sola Iullano Giovanna, posto che la stessa aveva percepito dividendi e ricopriva una posizione qualificata all'interno della società Poseidon, di tal che avrebbe dovuto dichiararli e sottoporli alla tassazione. Ha per contro escluso la configurabilità del reato di riciclaggio relativamente alle somme indebitamente sottratte alla imposizione ed oggetto della truffa in danno della agenzia delle entrate.

Quanto infine ai reati sub O), P) e B), il Tribunale ha ritenuto impossibile verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dei primi due; e ravvisato nelle condotte oggetto del terzo solo una forma di concorso, escludendo la fattispecie associativa.

Il primo Giudice ha poi determinato le pene da infliggere a tutti gli imputati e applicato le pene accessorie previste dalla legge.

L'ultima parte della sentenza è dedicata alle questioni relative alla costituzione di parte civile; il Tribunale ha escluso la sussistenza di un danno derivante da reato per la Banca d'Italia; ha riconosciuto un danno risarcibile alla curatela DCN, ritenendo però di non poterlo quantificare nemmeno parzialmente; ha escluso la configurabilità di un danno per i creditori di DS in riferimento al capo D), unico per il quale il rappresentante di Parte Civile aveva presentato conclusioni.

Ha riconosciuto un danno morale per tutti i privati investitori, posto che relativamente al danno patrimoniale doveva ritenersi legittimata la sola curatela.

Ha riconosciuto i danni patiti da Adusbef, quale ente esponenziale destinato alla tutela dei consumatori e negato la configurabilità di danni non patrimoniali collegati alla mancata riscossione di un credito da parte delle società estere titolari di contratti di noleggio.

Avverso la sentenza del Tribunale hanno presentato appello il PM, tutti gli imputati e alcune Parti Civili.



Il Pm ha impugnato le assoluzioni pronunciate dal Tribunale relativamente ai capi B e C; quanto al capo B, ha rilevato come l'istruttoria svolta avesse evidenziato la sussistenza degli elementi fondamentali del reato contestato e, segnatamente, *l'affectio societatis*, caratterizzata da stabilità, e la finalizzazione alla commissione di delitti. Quanto al reato sub C, ha ricordato come la sola collocazione dei finanziamenti irregolari su conti correnti diversi da quelli societari fosse condotta sufficientemente a configurare una ipotesi distrattiva: ciò in quanto, proprio attraverso tale diversa collocazione, le somme di spettanza della società erano state sottratte alla sua disponibilità; peraltro, le indagini svolte avevano evidenziato come dai conti personali del com.te Iuliano - pacificamente dedicati al finanziamento irregolare - somme di denaro fossero state destinate alle società fiduciarie.

Ha pertanto chiesto la condanna degli imputati anche per tali fattispecie, rilevando come il Tribunale avesse omissso di provvedere in merito alla richiesta di confisca delle somme e dei rapporti bancari sequestrati e tuttora vincolati dalla Autorità Elvetica, dei quali ha chiesto l'affidamento alla curatela del fallimento DCN.

Con gli atti di appello, i Difensori degli imputati hanno affrontato una serie di questioni comuni:

1) hanno chiesto la nullità delle ordinanze emesse in tema di ammissione dei mezzi istruttori della Difesa, rilevando come il Tribunale avesse compreso - fino nei fatti ad annullarlo - il diritto di Difesa degli imputati, sostanzialmente ammettendo solo le prove richieste dall'Accusa; hanno precisato come la violazione fosse stata di tale entità da non poter essere recuperata attraverso la rinnovazione della istruttoria in grado di appello ed hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, illustrando la insostenibile pressione esercitata dalle Parti Civili e dalla opinione pubblica sulla celebrazione del processo, pressione che ne aveva condizionato lo svolgimento e l'esito;

2) sotto altro profilo, hanno chiesto la nullità della sentenza di primo grado per non avere il Tribunale accolto l'istanza di rinvio avanzata dalle Difese per legittimo impedimento degli imputati, ai quali era stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con l'obbligo di dimora e che, conseguentemente, non avevano potuto raggiungere l'aula di udienza in assenza di autorizzazione del Tribunale stesso;

3) nel merito, relativamente al capo D, hanno contestato la qualifica di amministratori di fatto riconosciuta dal Tribunale a Angelo e Pasquale Della Gatta, rilevando come sia il curatore, che il c.t. del P.M. avessero fatto riferimento alla qualifica di soci di fatto e non di amministratori; hanno ricordato il percorso lavorativo dei due imputati e la loro estraneità a profili di gestione, essendosi occupati esclusivamente il primo, di profili attinenti alla posizione di socio/investitore; il secondo, di questioni tecniche; entrambe le posizioni erano risultate subordinatamente al comandante Iuliano e al

comandante Lembo. In merito al prestito irregolare, dopo aver ricostruito la storia del finanziamento del gruppo attraverso il prestito commisurato ai "carati" di ciascuna nave, hanno rilevato la assoluta indeterminatezza dell'ammontare del prestito irregolare, verosimilmente sfuggito al controllo anche di Michele Iuliano, che lo aveva gestito in prima persona, ed hanno ribadito la necessità del "censimento"; hanno contestato le affermazioni del Tribunale, rilevando come i pochissimi testi escussi non avessero affatto riconosciuto il ruolo attivo attribuito ai due imputati e come, per contro, il centinaio di testi adottati dalla Difesa sul punto non fossero stati ammessi; in merito poi alla testimonianza di Palomba Paolo, ne hanno eccepito la inutilizzabilità ex art. 63 cpp, essendo emersi evidentissimi indizi di un suo coinvolgimento nella consumazione del reato sub A). Sempre a proposito del prestito irregolare, hanno rilevato la totale assenza di propositi spoliativi, come era possibile desumere dalle disposizioni relativi alla effettuazione del censimento; dalla partecipazione degli imputati alla *call option*, che aveva determinato il reperimento di 150.000.000 di euro per ridurre l'esposizione maturata; e dalla cessione di DS a Poseidon, che aveva fruttato 160.000.000 di euro versati in denaro liquido. Hanno rilevato come la cessione del ramo di azienda da DCN a DS fosse stata determinata da finalità tutt'altro che fraudolente, rispondendo alla esigenza di risolvere il conflitto generazionale che opponeva i "vecchi soci" alla nuova generazione; peraltro, la cessione era stata realizzata tramite procedimento di stima e concluso con un aggiustamento al rialzo; l'intera procedura aveva visto il coinvolgimento di diversi e primari istituti bancari, che mai avrebbero consentito operazioni nemmeno latamente fraudolente; peraltro, la Difesa ha rilevato come il corrispettivo pattuito fosse stato versato e utilizzato per la copertura di debiti della fallita quanto meno per 84.000.000 di euro. Ancora, la Difesa ha rilevato come l'asset ceduto - la flotta di 11 navi - non fosse affatto determinante per la redditività della società, emergendo dagli stessi bilanci come la parte maggiore del reddito derivasse dalla attività di noleggio e dalle operazioni finanziarie relative ai contratti derivati sui noli; così come la asserita redditività di DS successivamente alla acquisizione del ramo di azienda fosse riconducibile a voci diverse da quelle individuate dal Tribunale. Peraltro, la Difesa ha ricordato come DCN avesse svolto diverse operazioni attive dopo la cessione e come il collegamento operato dal Tribunale tra il corrispettivo percepito e la distribuzione di dividendi fosse del tutto arbitrario, emergendo come la liquidità utilizzata per tale distribuzione fosse già stata accantonata e derivasse da precedenti annualità. Anche a proposito dell'ulteriore operazione relativa alla società Ledi Shipping, i Difensori hanno ricordato come il corrispettivo - molto verosimilmente sovrastimato - risultasse puntualmente versato. Relativamente poi alla cessione delle partecipazioni, secondo la prospettazione difensiva DCN avrebbe ricavato solo plusvalenze - tranne che

per la cessione della partecipazione in Progresso e futuro sa, relativamente alla quale, tuttavia, tenuto conto delle concrete patruzioni negoziali, il saldo negativo ammonterebbe a solo 250.000 euro e non 2.000.000, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice; peraltro, all'esito dell'operazione, detta cessione risulterebbe essere stata retrocessa, con conseguente non configurabilità di alcuna distrazione. Anche in questo caso, il collegamento operato dal Tribunale tra la distribuzione di dividendi ed il corrispettivo delle cessioni risulterebbe del tutto arbitrario, risultando la liquidità necessaria già accantonata in precedenti annualità.

4) Relativamente alla bancarotta documentale, i Difensori hanno contestato la configurabilità del reato e comunque l'attribuibilità dello stesso agli imputati; hanno poi segnalato una anomala vicenda occorsa durante il dibattimento, relativamente alla richiesta di trascrizione del contenuto di una pen drive, risultata consegnata dallo studio Di Amato al curatore del fallimento DCN, in relazione alla quale il PM di udienza avrebbe consegnato le trascrizioni effettuate dalla Gdif di Torre del Greco del contenuto di altra pen drive, contenente solo cartelle vuote.

5) In conclusione, i Difensori hanno contestato che le operazioni indicate nelle imputazioni avessero determinato o aggravato il dissesto di DCN, da ricondursi, per contro, alle obbligazioni irregolari; in subordine, hanno evidenziato la mancanza di prova sul dolo, incompatibile con i tentativi degli imputati di ridurre il debito accumulato.

6) Relativamente alla imputazione sub I, i Difensori hanno evidenziato come DS avesse distribuito dividendi solo alla controllante Poseldon, che li avrebbe utilizzati per altro e non a sua volta distribuiti; conseguentemente, gli imputati non avrebbero percepito somme soggette a tassazione; ma comunque - ad avviso delle Difese - il reato di truffa contestato non sarebbe nemmeno astrattamente configurabile, esaurendosi la pretesa punitiva dello Stato nelle condotte considerate dalla normativa fiscale.

7) In subordine, i Difensori hanno evidenziato l'omessa pronuncia sull'istanza di patteggiamento all'esito del dibattimento, rilevando la incompatibilità del patteggiamento concesso all'imputato Leonardo Lembo con le pene in concreto comminate agli altri imputati, peraltro assolti da alcune imputazioni.

8) Ulteriore motivo di appello è costituito dalla critica al trattamento sanzionatorio, ritenuto comunque eccessivo, mentre ingiustificata apparirebbe - secondo i Difensori - la mancata concessione delle attenuanti generiche; quanto alla entità del danno cagionato, ritiene la Difesa che tale elemento non sia attribuibile agli odierni appellanti.

9) Infine, sono state appellate le statuizioni civili: i Difensori hanno evidenziato la duplicazione delle azioni civili attraverso il ricorso per la dichiarazione di fallimento di tutti gli imputati personalmente così come della società di fatto tra gli stessi ravvisata (fallimento dichiarato il 9.5.13); inoltre, hanno rilevato



come la curatela DCN avesse proposto azione in sede civile, così determinando la caducazione della costituzione di parte civile nel presente procedimento ex art. 82 co. 2 cpp. Hanno pertanto chiesto l'annullamento delle statuizioni civili.

A fianco delle argomentazioni comuni, sono poi state sviluppate censure specifiche per ciascuna posizione; così relativamente alle posizioni di Micaela Della Gatta e Giovanna Iuliano, la Difesa ha rilevato come - anche a voler sposare la prospettazione accusatoria - la loro partecipazione al reato di cui al capo A si sarebbe esaurita nell'anno 2000, con conseguente estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza di primo grado; ha poi evidenziato il ruolo del tutto avulso da profili gestionali in senso stretto svolto dalle due imputate. Secondo la Difesa, il processo avrebbe scontato duramente il clima teso e le pressioni esercitate dal contesto e dalla opinione pubblica a seguito del fallimento della DCN, pressioni che avrebbero portato alla custodia cautelare della Iuliano in assenza di ogni presupposto legittimante. Il Difensore ha poi censurato le decisioni assunte dal primo Giudice relativamente al termine irrisorio concesso ai Difensori per l'esame degli atti di costituzione di parte civile ed alla ammissione dei mezzi istruttori, chiedendo espressamente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione del teste Postrizzi, in grado di chiarire la posizione dell'imputata rispetto al trust Marco Polo; ovvero, in subordine, ha chiesto l'acquisizione dell'intera documentazione approntata sul punto dalla Difesa stessa. Ha poi proposto una diversa interpretazione delle dichiarazioni rese da Angelo Della Gatta e conseguentemente della conversazione n. 867 citata dal Tribunale, rilevando comunque la totale assenza di prova sul dolo richiesto.

I Difensori hanno poi ritenuto che il primo Giudice avesse stravolto l'originaria imputazione sub D, di fatto condannando l'imputata per un fatto diverso da quello contestato, posto che l'accusa formulata era stata incentrata sulla sottovalutazione della flotta ceduta, prospettiva smentita dalla istruttoria dibattimentale; hanno evidenziato i numerosi testi escussi che non avevano mai attribuito a Micaela Della Gatta un qualunque ruolo nella gestione del prestito occulto; hanno ricordato le evoluzioni giurisprudenziali della Suprema Corte relativamente ai principi generali in tema di reati fallimentari, sia sotto il profilo del ruolo riconosciuto alla sentenza dichiarativa di fallimento; sia relativamente all'elemento soggettivo nel caso in cui l'autore materiale del reato si adoperi per eliminare le conseguenze dannose della sua condotta, per concludere per la insussistenza in capo alla Della Gatta del dolo richiesto; hanno lamentato la mancata pronuncia del primo Giudice relativamente alla istanza di patteggiamento avanzata dalla Difesa.

La Difesa di Giuseppe Lembo relativamente al capo D ha rilevato come la condotta consistente nella distribuzione di dividendi descritta a pag. 50 della sentenza fosse estranea dal capo di imputazione; ha ribadito come il prezzo delle due navi oggetto della presunta distrazione sub E fosse congruo, se non addirittura sovrastimato, e come anzi la cessione delle stesse avesse finito per garantire i creditori, sottraendo i due cespiti da possibili aggressioni estere. In merito alla bancarotta documentale, ha

rilevato come i fogli-cassa relativi al prestito irregolare non potessero essere considerati contabilità sociale e come, dunque, la loro distruzione non potesse configurare il reato contestato. Ha infine ribadito come il comandante Lembo si fosse occupato del finanziamento irregolare solo nell'ottica di un possibile risanamento.

Il Difensore di Lembo Maria Luigia, dopo aver ripercorso le vicende anche cautelari, che avevano caratterizzato la fase delle indagini ed aver censurato la pressione esercitata dalla Procura della Repubblica e dalla opinione pubblica sulla celebrazione del dibattimento di primo grado, ha chiesto dichiararsi la nullità delle ordinanze dibattimentali in tema di ammissione delle prove e di ammissione delle parti civili per violazione del diritto di Difesa; nel merito, ha chiesto l'assoluzione della sua assistita, rilevando come dalla istruttoria non fosse emerso alcun concreto elemento di responsabilità a carico della Lembo; ha evidenziato come la stessa non avesse rivestito alcun ruolo nella deliberazione ed esecuzione del complesso piano di riorganizzazione oggetto delle imputazioni; posizione ribadita anche nell'atto di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di DCN, più volte citato dalla Pubblica Accusa. Ha ribadito come alla mera titolarità del trust non corrispondesse alcun concreto potere di gestione e come la Lembo avesse subito la personalità e la presenza del coniuge. Ha proposto una diversa lettura delle dichiarazioni rese da Angelo Della Gatta, unico elemento posto dal Tribunale a sostegno della condanna della Lembo, che dalla stessa prospettazione accusatoria ricoprirebbe la posizione di extraneus rispetto alle società coinvolte. Ha ricordato come nessun elemento fosse stato acquisito in merito alla sussistenza del dolo richiesto, avendo la Lembo avuto conoscenza della situazione societaria solo nel dicembre 2011. Ha chiesto l'assoluzione dal reato di cui al capo N, rilevando come la sua assistita non avesse percepito alcun vantaggio economico dalla operazione, riguardante la sola Poseidon International sa. Ha poi censurato la condanna al risarcimento del danno, chiedendone la revoca ricordando l'avvenuta duplicazione dell'azione civile da parte della curatela. Ha exceptio l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A, seppure con riferimento alla posizione di Tulliano Giovanna.

Hanno infine presentato appello anche alcune Parti Civili. La curatela fallimentare di DCN ha chiesto la condanna anche per i reati di cui ai capi B e C, approfondendo le argomentazioni svolte dal PM, mentre la curatela di DS ha contestato il mancato riconoscimento del danno in suo favore; ha rilevato come l'intera operazione di *leveraged buy out* avesse di fatto trasferito l'onere economico proprio sui creditori di DS, posto che quest'ultima era rimasta priva dell'*asset* e gravata dall'onere di ripianare il debito con gli istituti bancari. Lavito Lanzellotti, per le Parti Civili Filippone e Padovani, ha contestato la pronuncia del primo giudice relativamente al capo H, rilevando come nel fascicolo processuale fossero presenti innumerevoli querela, che certamente si riferivano alle singole vicende dei finanziatori, ma che avrebbero consentito una pronuncia nel merito anche

relativamente alla fattispecie in esame, non potendosi certo pretendere dal singolo risparmiatore una querela maggiormente specifica.

L'avv.to Vitello, per le Parti Civili Ascione e De Pascale, ha contestato la mancata quantificazione del danno morale in favore dei suoi assistiti, così come la mancata concessione di una somma a titolo di provvisionale e non ha condiviso la quantificazione delle spese liquidate in suo favore.

L'avv.to Palomba, per le Parti Civili Palomba e Alboino, ha contestato il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali ai suoi assistiti, non condividendo le argomentazioni svolte dal primo Giudice sul punto e chiedendo il riconoscimento del danno rappresentato dal maggior sforzo imposto ai suoi assistiti per l'acquisto della casa di abitazione proprio a seguito del fallimento DCN, che aveva assorbito tutti i risparmi su cui gli stessi avevano fatto affidamento; danno che era stato ampiamente richiesto nell'atto di costituzione.

Per l'ADUSBEF, la Difesa ha chiesto l'affermazione della responsabilità degli imputati anche per i capi B e C, rilevando la legittimità della costituzione di parte civile del singolo investitore anche relativamente alla fattispecie associativa, ed ha chiesto la rideterminazione delle spese liquidate in favore delle Parti Civili, contestando i criteri applicati dal Tribunale.

Da ultimo, ha presentato appello l'avv.to Del Giudice per le società che vantavano un credito nei confronti della fallita, rilevando come la più recente giurisprudenza della Suprema Corte avesse riconosciuto un danno morale anche all'ente collettivo ed alla persona giuridica; danno che, nel caso di specie, si era in effetti verificato, trattandosi di crediti di ammontare molto rilevante, la cui mancata riscossione aveva compromesso l'immagine ed il buon nome dei suoi assistiti; ha poi ritenuto risarcibile il danno in conseguenza della condotta di cui al capo A, posto che l'omesso pagamento dei noli dovuti alle società da lui rappresentate non era stato conseguenza del fallimento, ma delle modalità irregolari di raccolta del risparmio attuate dagli imputati

Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di gravame, ritiene la Corte utile premettere alcune considerazioni preliminari, al fine di circoscrivere e meglio definire l'oggetto del presente giudizio, anche alla luce della ordinanza adottata in apertura del dibattimento di appello, poi rinnovata a seguito di modifica nella composizione del Collegio; ordinanza con la quale si è sostanzialmente accolto il primo e principale motivo di gravame comune ai Difensori degli imputati, essendo emerso come, effettivamente, nel corso del giudizio di primo grado, si fosse verificata una esasperata compressione del diritto di Difesa, tale da indurre la questa Corte a procedere - in ossequio ai principi elaborati in proposito dalla Suprema Corte - ad una rinnovazione della istruttoria dibattimentale, sì da acquisire nel corso del giudizio di secondo grado quegli elementi e quelle prospettazioni difensive che non avevano trovato spazio nel primo giudizio. Se, dunque, da una parte il giudizio di appello si è arricchito di apporti istruttori inusuali, dall'altra, l'avvenuta celebrazione del giudizio di primo grado ha consentito di sgombrare il campo da una serie di questioni chiarite

in via definitiva dal primo giudice, in quanto non oggetto di impugnazione da parte di alcuno: si intende fare riferimento, nello specifico, alla questione relativa alla valutazione del ramo di azienda - costituito nella sostanza dalla flotta delle 11 navi già di proprietà di DCN - oggetto di cessione a favore di DS; questione definita in senso favorevole agli imputati e non oggetto di impugnazione da parte del PM.

Sempre in via preliminare, appare opportuno ricostruire, seppure in modo sommario e limitatamente ai soggetti rilevanti per la vicenda che ci occupa, l'insieme di società - nazionali ed estere - ruotanti attorno al fulcro del gruppo Deulemar, rappresentato dalla Compagnia di Navigazione (DCN), fallita in data 2.5.2012; struttura di gruppo che dovrà essere necessariamente tenuta presente nello svolgimento delle singole questioni proposte dagli appellanti e che - è bene ricordarlo - rappresenta solo una parte della enorme galassia "Deulemar", rimasta, per così dire, sullo sfondo della ricostruzione operata dal primo giudice.

Come si evince dallo schema allegato (cfr. alto), peraltro parziale, il gruppo DEULEMAR vedeva al centro la società poi fallita - Deulemar/Compagnia di Navigazione (DCN, ovvero Compagnia), prima srl, poi spa; il cui capitale era detenuto interamente da DEULEMAR HOLDING (DH); a sua volta, il capitale di DH era ripartito tra le fiduciarie UBS FIDUCIARIA (Boccia Lucia); SERVIZIO ITALIA SPA (Iuliano/Lembo M.L.); e CORDUSIO (Lembo Giuseppe).

Seguendo la linea tracciata in senso opposto, DCN deteneva l'intero capitale di DEULEMAR SHIPPING spa (DS); in data 28.6.2005 DCN aveva ceduto l'intera partecipazione in DS a POSEIDON INTERNATIONAL SA - società di diritto lussemburghese; a sua volta, la Poseidon - che deteneva, come si è detto, l'intero capitale di DS - era partecipata da SBF SA; da AZZURRO E AZZURRA SA e da HAMBURG INTERNATIONAL SA; seguendo la catena societaria sempre per così dire "a salire", il capitale della SBF era detenuto dalla Prothinny - società fiduciaria portoghese - che, a sua volta, era partecipata interamente dal trust BIGEIT; i cui fiducianti erano Pasquale e Micaela Della Gatta; la AZZURRO & AZZURRA SA era detenuta dal trust Arcobaleno, i cui fiducianti erano Filippo e Leonilda Lembo; e la HAMBURG INTERNATIONAL SA era detenuta dal trust Marco Polo, la cui fiduciaria era Iuliano Giovanna; il livello intermedio (SBF; AZZURRO & AZZURRA e HAMBURG INTERNATIONAL) deteneva, oltre all'intero capitale di Poseidon International sa, ripartito in parti uguali; anche Poseidon Finance sa e Poseidon Finance Ireland ltd.

Si tratta di un gruppo di dimensioni assai vaste, con diramazioni anche transoceaniche, che si estende non solo in senso verticale, ma anche orizzontale, e che manifesta una ampia diversificazione di attività ed interessi; tutti riconducibili, comunque, a diversi trusts, a loro volta riferibili alle tre famiglie che originariamente avevano costituito il nucleo centrale del gruppo: Della Gatta, Iuliano e Lembo, a loro volta divise in senso verticale tra la vecchia e la nuova generazione; e segnatamente, per la prima, i comandanti Iuliano Michele, Lembo Giuseppe e Della Gatta Giovanni Battista, con le rispettive mogli (Lembo Maria Luigia in Iuliano e Boccia Lucia in Della Gatta); per la

seconda, i fratelli Della Gatta - Pasquale, Angelo e Micaela; Lembo Leonardo e Iuliano Giovanna.

Le rilevanti dimensioni del gruppo Delueman sono emerse dalla deposizione dei testi Capuozzo e Aurlemma, che hanno fatto riferimento - seppure in modo sommario - anche a diversi altri trusts, il cui ruolo, nella galassia descritta, non è emerso con chiarezza dalla istruttoria svolta (Trusts Darly; Future; Yellow Cats; Fusion; cfr. depos. Capuozzo trasc. verb. ud. 25.9.13; depos. Aurlemma, trasc. verb. ud. 30.9.13; cfr. anche informativa GdlF 19 luglio 2012 da pag. 6 a pag. 36 acquisita su accordo delle Parti all'udienza citata); e tuttavia le reali dimensioni del fenomeno devono, ad avviso della Corte, essere tenute presenti per una corretta valutazione della vicenda nel suo complesso e per la corretta collocazione dei singoli protagonisti.

Ancora, va premesso come i dati - contabili, sociali e contrattuali - emersi dalla istruttoria svolta non siano oggetto di contestazione da parte delle Difese, che, per contro, ne hanno proposto una diversa interpretazione, così giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle tratte dal primo Giudice; sul punto, è stato chiarissimo il consulente tecnico della Difesa Della Gatta, che, reiteratamente, ha chiarito come i dati tratti dalla contabilità di DCN e oggetto di esame da parte del consulente dell'Accusa, Deloitte, fossero chiari ed indiscutibili (cfr. sul punto depos. c.t. Difesa Tizzano, trasc. verb. udienze giudizio di appello 19.3 e 12.5.17); così come non è emersa alcuna contestazione sulla ricostruzione obbiettiva delle singole operazioni oggetto di interesse, delle quali - i Difensori, anche attraverso i rispettivi consulenti, hanno fornito una diversa interpretazione; circostanza che consente a questa Corte di dare per acquisiti tali dati obbiettivi, senza dover nuovamente ricostruire le singole operazioni oggetto di contestazione, ad eccezione della operazione descritta nel capo E della imputazione, rispetto alla quale il primo Giudice ha arrestato il suo esame prima della fase conclusiva dell'operazione medesima; omissione che va senz'altro colmata, posto che, altrimenti, risulta impossibile comprendere il senso dell'operazione medesima; rilevando oltre la interpretazione e la valutazione delle condotte descritte nel capo E, va rilevato come i risulti documentalmente provati che - successivamente al conferimento alla società Lady Shipping (LS) delle due nuove navi di proprietà di DCN, conferimento effettuato da LS - di sua esclusiva pertinenza - a DS, che - come è noto - era interamente partecipata da Poseldon S.A., a sua volta riconducibile alle società SBF SA; AZZURRO E AZZURRA SA e HAMBURG INTERNATIONAL SA, controllate dal sopra citati trusts Arcobaleno, Marco Polo e Bigel; solo attraverso tale ultimo passaggio, infatti, si è realizzata l'uscita anche di tali due navi dal patrimonio di DCN, posto che - fino a tale ultimo passaggio - l'intera partecipazione di Compagnia in Lady Shipping non aveva in concreto mutato la proprietà delle navi, interponendo solo LS nella catena societaria; giova appena evidenziare come la consulenza Deloitte abbia accertato che il corrispettivo della cessione della partecipazione di Compagnia in Lady Shipping non sia



stato in concreto versato da DS a Compagnia, posto che lo stesso - determinato in USD 25 milioni - veniva compensato finanziariamente con il debito di quest'ultima verso DS, conseguente alla operatività in contratti derivati FFA (cfr. relazione Deloitte 19.6.2012 pag. 100). La ricostruzione della fase conclusiva dell'operazione in esame non è stata oggetto di esame e critica da parte delle Difese, di tal che la stessa - lo si ripete, nella sua obiettiva realizzazione ed al di là delle valutazioni - deve darsi per accertata.

Tanto premesso, venendo all'esame dei singoli motivi di gravame, va respinta l'eccezione di nullità del procedimento di primo grado sollevata con il secondo motivo di gravame dalle Difese Della Gatta: la giurisprudenza della Suprema Corte è infatti da lungo tempo pacifica nell'affermare che la sottoposizione di un imputato ad una misura cautelare non custodiale non costituisce assoluto legittimo impedimento a comparire in dibattimento e che è onere del diretto interessato chiedere all'Autorità competente l'autorizzazione a presenziale all'udienza (cfr. giurisprudenza costante fin da Cass. sez. V, 28.3.90 n. 7856 rv 184526; più di recente Cass. sez. V, 25.3.14 n. 20726 rv 262823); richiesta che non risulta essere stata avanzata nel caso di specie. Né può sostenersi che la giurisprudenza sopra citata - relativa a questione sollevata in udienza preliminare - non possa applicarsi al giudizio dibattimentale; va infatti ricordato che le norme riguardanti la posizione dell'imputato e le questioni attinenti eventuali legittimi impedimenti sono state dettate dal legislatore proprio a proposito dell'udienza preliminare e solo richiamate in tema di udienza pubblica; di tal che appare evidente come la disciplina dettata sul punto specifico sia comune alle due diverse fasi dibattimentali.

Quanto al merito della intera vicenda, ritiene la Corte indispensabile procedere in primo luogo all'esame della questione attinente l'esorbitante debito fuori bilancio da cui è risultata gravata la società fallita.

È chiaramente emerso nel corso del giudizio di primo grado come DCN avesse utilizzato, fin dalla sua nascita, una forma di finanziamento da parte di terzi usuale in campo marittimo e tipica di tale attività economica, che trovava la sua origine in istituti addirittura medioevali; istituti che, originariamente, prevedevano l'acquisto da parte del singolo concittadino di "parti" dei natanti - c.d. "carati" - con partecipazione diretta al rischio di impresa, il cui corrispettivo costituiva un fonte di finanziamento per lo svolgimento della attività marittima; e che, successivamente, si erano evoluti in obbligazioni, rappresentative di un diritto di credito. L'istruttoria svolta dal Tribunale ha consentito di accertare come Compagnia, negli anni, avesse fatto massiccio ricorso a tale forma di finanziamento, per la cui gestione erano stati utilizzati i conti correnti personali del comandante Iullano; conti correnti destinati in via esclusiva proprio alla gestione dei rapporti con i finanziatori privati, come emerge dalla natura delle operazioni svolte; l'esame di tali conti correnti svolto da Deloitte ha infatti evidenziato la totale assenza di operazioni di natura personale e, per contro, la presenza essenzialmente di versamenti per contanti e assegni (raccolta dei fondi); e di bonifici (rimborso dei finanziamenti); tale circostanza è pacificamente emersa e

non è stata oggetto di contestazione dalle Parti, le quali la hanno per contro utilizzata in favore dei rispettivi assistiti per sostenere la non configurabilità della ipotesi distrattiva contestata sub C; con argomentazione condivisa dal Tribunale, ma, come si vedrà, non da questo Collegio.

Dunque, come si è detto, DCN, fin dalla sua creazione, ha utilizzato tale forma di finanziamento, creando molteplici rapporti con privati cittadini dell'area di Torre del Greco, territorio tradizionalmente legato alle attività marittime, nei quali il finanziamento era rappresentato da un "certificato" al portatore, denominato appunto "obbligazione", che, evidentemente, nulla aveva a che fare con le regolari obbligazioni che pure la società, nel corso della sua vita, aveva emesso, seguendo le procedure previste.

Che si trattasse di obbligazioni riferite direttamente a DCN - nonostante non vi sia traccia del relativo debito sulle scritture contabili e sui bilanci della società - e non al comandante Iuliano, deve ritenersi circostanza pacificamente accertata già all'esito del giudizio di primo grado, e che, peraltro, non è stata oggetto di contestazione; sul punto, appare sufficiente rinviare alla puntuale motivazione svolta dal primo Giudice, che ha evidenziato una serie di elementi su cui fondare la sua conclusione; e segnatamente:

1. il luogo e le modalità di emissione, certamente riferibili a DCN;
2. i soggetti che personalmente avevano curato la compilazione dei certificati e la correlativa raccolta del corrispettivo, tutti riferibili alla società;
3. le modalità con cui venivano annotati su una contabilità separata le operazioni svolte alla chiusura di ogni giornata;
4. le modalità di gestione dei finanziamenti raccolti;
5. le modalità di rimborso accertate, eseguite, almeno in parte, con risorse provenienti dai conti correnti delle fiduciarie UBS e SERVIZIO ITALIA, riconducibili rispettivamente a Lucia Boccia; Michele Iuliano e Maria Luigia Lembo;
6. l'effettuazione del "censimento" disposto dal nuovo amministratore Maviglia a seguito della sua nomina ad amministratore di DCN

(cfr. relazioni Deloitte giugno '12 e novembre 2012; deposizioni Previtara, trasc. verb. ud. 22.11.13 pag. 96 e ss.; Laretta Anello trasc. verb. ud. 22.11.13 pag. 15 e ss.; Palomba Raffaele trasc. verb. ud. 30.10.13 pag. 102 e ss.; Formisano trasc. verb. 30.10.13 pag. 127 e ss.; De Marco, ibidem pag. 83 e ss.; cfr. sentenza Tribunale, pag. 16 e ss.).

Le circostanze sopra riassunte - come si è detto - non sono sostanzialmente contestate dalle Difese, le quali, per contro, hanno ritenuto del tutto indeterminato l'ammontare di tale debito fuori bilancio (cfr. appelli difese Della Gatta).

In proposito, va rilevato come la determinazione dell'ammontare del debito in esame sia stata eseguita da Deloitte secondo un procedimento del tutto condivisibile: sono stati infatti esaminati i conti correnti intestati al comandante Iuliano - pacificamente utilizzati, come si è già detto, solo ed esclusivamente per la gestione del

finanziamento irregolare - e, ponendo a base del calcolo la somma determinata all'esito del censimento svolto dal Maviglia, si è operata una somma algebrica delle operazioni in entrata ed in uscita sui conti medesimi, così individuando l'ammontare del debito per ciascuna annualità (cfr. depos. Cattaneo, trasc. verb. ud. 30.10.13 pag. 13 e ss.: 57).

Il ragionamento seguito da Deloitte presenta alcuni profili di criticità, solo parzialmente evidenziati dai Difensori, e che tuttavia - ad avviso della Corte - non incidono in modo sostanziale sul ragionamento svolto e sulle conclusioni raggiunte.

Va in primo luogo ricordato come la documentazione bancaria esaminata da Deloitte e relativa ai citati conti correnti non fosse completa: risultavano inizialmente mancanti alcuni estratti conto, puntualmente evidenziati dal consulente nell'allegato 1 alla relazione 19.6.12 (cfr. relaz. Deloitte giugno 2012, pag. 12), parzialmente rinvenuti successivamente (cfr. relaz. Deloitte 15.1.13 pag. 15); e tuttavia, ritiene la Corte che si tratti di documentazione del tutto esigua e tale da non incidere in modo significativo sulle conclusioni raggiunte.

I Difensori hanno poi contestato le modalità di esecuzione del censimento Maviglia, ritenendo che lo stesso fosse stato eseguito con un metodo del tutto empirico - invito ai sottoscrittori a esibire i certificati in loro possesso, sulla base dei quali era stato ricostruito l'ammontare del debito al 31.3.12 per euro 723.784.367 - e, dunque, non in grado di fornire alcuna certezza sui conteggi eseguiti.

Ritiene la Corte di non condividere le perplessità difensive: certamente il metodo seguito per il censimento Maviglia è "empirico", ma la sua approssimazione è per difetto e non per eccesso: l'istruttoria svolta in primo grado ha infatti consentito di accertare da una parte come il singolo certificato in possesso di ogni obbligazionista recasse l'indicazione dell'entità del finanziamento; dall'altra, come, durante tutto il periodo interessato dalla emissione di obbligazioni irregolari, i funzionari ed i dipendenti a ciò preposti avessero tenuto una contabilità precisa e puntuale, con chiusura dei relativi prospetti a fine giornata; come tale contabilità venisse seguita direttamente dal comandante Iuliano e dal comandante Lembo e come costoro pretendessero la esatta coincidenza dei prospetti giornalieri con i risultati di cassa, tanto da imporre la permanenza in ufficio fino anche a notte fonda dei dipendenti tutte le volte che il risultato di cassa non era perfettamente coincidente con le annotazioni contabili (cfr. depos. Privitera, cit. pag. 100); è stato accertato come di tale contabilità - redatta prima in formato cartaceo e poi in via informatica - si siano perse le tracce; e tuttavia, deve ritenersi che i certificati irregolari venissero emessi con assoluta precisione e che, dunque, le annotazioni in essi riportate fossero coincidenti con la realtà "finanziaria" del credito che essi rappresentavano; di tal che l'unico elemento di incertezza nel conteggio eseguito su incarico del Maviglia può consistere nella mancata esibizione di alcuni certificati e, dunque, sul mancato computo nel debito complessivo del credito da essi portato.

Nel corso della discussione, alcuni Difensori hanno fatto riferimento alla mancata distinzione - nel calcolo operato da Deloitte - della somma rappresentativa del capitale dagli interessi maturati; elemento cui ha accennato anche il consulente della

Difesa Tizzano nel corso della sua audizione durante il giudizio di appello, senza tuttavia approfondire l'argomento; ebbene, ai fini che qui interessano, ritiene la Corte che la detta distinzione sia irrilevante: la questione da chiarire riguarda infatti la datazione del dissesto di DCN, al fine di correttamente valutare - anche in relazione al momento storico in cui sono state realizzate ed alle condizioni economico-finanziarie della società - le condotte poste in essere dagli amministratori di DCN attraverso le operazioni straordinarie oggetto delle imputazioni: in tale ottica, dunque, la distinzione tra capitale e interessi sul finanziamento occulto non appare dirimente, trattandosi comunque elementi negativi di reddito che ben possono essere cumulativamente considerati.

Ritiene dunque la Corte che il procedimento seguito da Deloitte per determinare l'ammontare del debito occulto per ciascun esercizio sia sostanzialmente corretto e debba essere condiviso; il prospetto conclusivo è riportato nella tabella 2.4 della relazione del giugno 2012 (cfr. relaz. cit. pag. 9), da leggersi in collegamento con le tabelle 4.4 e 4.5 della relazione del novembre dello stesso anno (cfr. pag. 45 e 47); l'elemento determinante, ai fini che qui interessano, è l'incidenza del debito occulto sul patrimonio netto; che - come emerge dalla relazione di Deloitte - "considerando la passività relativa alle obbligazioni fuori bilancio risultava ampiamente negativo sin dal 31.12.2004" (cfr. relazione Deloitte novembre 2012 pag. 49; tab. 4.6; depos. Cattaneo, trasc. verb. ud. 30.10.13 pag. 12 e ss.; in particolare pag. 43 e 44).

Non è certo questa la sede per un esame, sotto il profilo tecnico-contabile, delle conseguenze della esposizione in bilancio (o meglio, della mancata esposizione in bilancio) di un patrimonio netto negativo: certo è che in presenza di un simile elemento - negativo all'anno 2004 per oltre 725.000.000 di euro - la distinzione operata dal consulente della difesa Della Gatta tra inadempimento e insolvenza appare del tutto inconferente: un patrimonio netto negativo per un simile ammontare - al di là delle conseguenze normative previste - non consente di dubitare che, fin dall'anno 2004, DCN versasse in conclamato stato di insolvenza.

A questo proposito, vale la pena di considerare subito l'osservazione difensiva svolta proprio nel corso della audizione del prof. Tizzano: la Difesa degli imputati Della Gatta ha infatti sostenuto la erroneità del ragionamento seguito dal Tribunale, rilevando come, in realtà, la datazione del dissesto all'anno 2004 - stando alle deposizioni del teste Cattaneo (cfr. depos. Cattaneo, trasc. verb. ud. 30.10.13 pag. 8 e ss.) - fosse stata determinata dal fatto che le operazioni straordinarie oggetto delle imputazioni risulavano al 2005; in sostanza - secondo la Difesa - il dissesto sarebbe stato dato all'anno 2004 solo in quanto le operazioni asseritamente distrattive risulavano al 2005; seguendo così un ragionamento del tutto induttivo, privo di effettivo valore probatorio. La prospettazione difensiva deve essere fermamente disattesa: come si è visto, la datazione del dissesto è stata operata dal consulente Deloitte sulla base di elementi assolutamente obiettivi e di calcoli algebrici la cui validità non è stata fondatamente messa in discussione; la circostanza che il finanziamento occulto risalisse assai indietro nel tempo - e dunque anche agli anni precedenti al 2004 - e che

quindi si possa validamente ipotizzare che lo stato di dissesto di DCN sussistesse anche in epoca precedente al 2004, non incide sul ragionamento che qui si propone, posto che oggetto di valutazione nel presente procedimento non è la condotta in generale del management di DCN e dunque le scelte imprenditoriali e finanziarie operate nel corso della vita della società che possono aver determinato, nel corso degli anni, perdite anche rilevanti; ma specifiche condotte risalenti agli anni dal 2005 in poi; condotte rispetto alle quali assume una rilevanza fondamentale la presenza o meno di uno stato di dissesto.

È dunque questo il contesto nel quale devono essere esaminate le condotte indicate nelle imputazioni sub D - E - F e G; e iniziando proprio da quest'ultima, rileva la Corte come nella imputazione siano contestate due diverse condotte penalmente rilevanti: la prima, consistente nella distruzione o sottrazione della documentazione cartacea costituita dai "fogli di cassa" giornalieri e della documentazione informatica, relativa al debito irregolare; la seconda, consistente nell'omessa indicazione nei bilanci e nella contabilità del debito irregolare, così non consentendo la ricostruzione del patrimonio societario o del movimento degli affari (cfr. capo G della imputazione).

Ebbene, ritiene la Corte che entrambe le condotte siano risultate obiettivamente provate; per la verità, la contestazione in esame non è stata oggetto di particolare attenzione da parte dei Difensori; tuttavia, va ricordato come l'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado - e segnatamente le audizioni dei soggetti incaricati di gestire il prestito irregolare - abbia consentito di attribuire un ruolo decisivo in proposito al comandante Iuliano - la cui posizione qui non interessa - ed al comandante Giuseppe Lembo; il quale - stando a quanto dichiarato, ad esempio, dal Privitera - esercitava un controllo diretto sulla raccolta del risparmio, pretendendo una precisione certissima nelle annotazioni sui fogli giornalieri delle movimentazioni relative al prestito irregolare; fogli originariamente presenti in formato cartaceo, e sostituiti in anni più recenti da annotazioni in formato digitale, che avevano affiancato i registri cartacei; significativo quanto riferito dal teste citato a proposito della necessità per gli impiegati di trattenersi in ufficio anche fino a tarda notte in tutti quei casi in cui a fine giornata "i conti non tornavano" (cfr. depos. Privitera, trasc. verb. ud. 22.11.13 pag. 96 e ss.); così come appare significativa la sorpresa manifestata dallo stesso Privitera a proposito del censimento richiesto dal Maviglia, in considerazione della precisione e della puntualità con cui venivano compilati i fogli di cassa giornalieri, che, a suo avviso, rendevano il censimento del tutto inutile.

Sulla base degli elementi indicati, appare provata la esistenza di una contabilità parallela, dettagliata, specifica ed aggiornata al giorno precedente alla chiusura degli uffici di DCN, tenuta in formato cartaceo e digitale; contabilità mai consegnata alla curatela, condotta questa idonea a configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale, così come contestato nella prima parte della imputazione sub G.

Analogamente sussistente deve ritenersi la seconda condotta contestata, essendo evidente come la mancata indicazione nei bilanci e nelle scritture contabili ufficiali della posta debitoria relativa al finanziamento irregolare abbia reso la contabilità nel

suo complesso del tutto inattendibile, contestualmente rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

La Difesa di Lembo Giuseppe ha sostenuto che il reato in esame non sarebbe configurabile relativamente alla contabilità "parallela" descritta tra gli altri dal teste Privitera, trattandosi di scritture contabili appunto non ufficiali, come tali non oggetto di tutela da parte dell'art. 216 co. 1 n. 2 L. Fall. La prospettazione non può essere condivisa: la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che "L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie..." (cfr. Cass. sez. V, 23.9.15 n. 44886 rv 265508); e, dunque, una volta provata la esistenza di scritture contabili parallele relative al prestito irregolare e affermata la riconducibilità di tale finanziamento a DCN - circostanze entrambe nella sostanza non contestate dalle Difese - deve ritenersi certamente configurabile il reato in esame. Come correttamente osservato dal primo giudice, non appare sotto questo aspetto rilevante la circostanza che il Maviglia, una volta insediato, abbia ritenuto necessario procedere al "censimento", non ritenendo di poter ricostruire *all'unde* l'ammontare del prestito irregolare; sia perché l'esistenza, la precisione e l'aggiornamento in tempo reale di tale contabilità parallela sono state affermate da diversi testimoni (cfr. Privitera, Lauretta Giampiero cit.); sia in quanto - per altro verso - non può escludersi che il Maviglia, pur conoscendo l'esistenza di tale contabilità parallela, - non abbia potuto disporre, vedendosi così costretto a procedere al già citato "censimento".

Non incide sulla configurabilità del reato in esame nemmeno la circostanza che le singole operazioni straordinarie - così come la situazione patrimoniale e finanziaria di DCN - siano in conclusione state ricostruite dal consulente Deloitte; sul punto, è chiarissima la giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato che "...Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza..." (cfr. Cass. sez. V, 22.5.15 n. 45174 rv 265682).

Sempre a proposito della contestazione in esame, la Difesa Della Gatta ha fatto riferimento, nei suoi motivi di appello, ad un episodio definito "inquietante", relativo alla consegna ai consulenti del PM di una pen-drive asseritamente contenente documentazione contabile, della quale i consulenti non avrebbero tenuto alcun conto (cfr. anche verbale di consegna in data 27.6.12 dall'avv. to Argenzio alla dott.ssa De Luca in fald. 7 dib.); ebbene, sul punto ha deposto il teste Costantino (cfr. trasc. verb. ud. 30.9.13 pag. 144), che ha precisato come si trattasse di supporto contenente materiale non di interesse, che il primo Giudice - a fronte della messa a disposizione del supporto da parte del PM - non ha ritenuto di esaminare; emerge poi dall'esame

degli atti come alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata sia pervenuto - in forma anonima - un supporto digitale (pen-drive), anch'esso acquisito agli atti del procedimento (cfr. nota GdIF del 13.9.13 ed allegati, in fald. 8 d/b); tale ultimo supporto è stato oggetto di esame da parte della GdIF, che ne ha riferito alla Procura della Repubblica di Roma con la nota citata; si tratta di un elenco nominativo di soggetti poi risultati essere obbligazionisti di DCN. Nulla di "inquietante" dunque, trattandosi di due diversi supporti digitali, uno consegnato ai consulenti dall'avv.to Argenzio e l'altro pervenuto al PM di Torre Annunziata; entrambi poi sono stati esaminati - il primo dai consulenti; il secondo dagli Operanti - senza che da essi emergessero elementi determinanti.

Si è già detto di come il finanziamento irregolare fosse gestito attraverso i conti correnti personali del comandante Iuliano; è anche in questo caso pacifico e non contestato che i finanziamenti provenienti dalle obbligazioni al portatore non fossero mai transitati sui conti correnti societari; così come deve ritenersi provato che le somme di denaro provenienti dalle obbligazioni irregolari fossero state utilizzate per le esigenze dell'impresa; proprio tali circostanze hanno indotto il primo Giudice ad assolvere gli imputati Lembo Giuseppe, Della Gatta Angelo e Della Gatta Pasquale dal reato di cui al capo C: ha infatti osservato il Tribunale che, posto che le somme raccolte attraverso le obbligazioni irregolari erano state utilizzate per gli scopi sociali, relativamente a tali somme non poteva ravvisarsi alcuna bancarotta per distrazione (cfr. sentenza I grado, pag. 58).

Va preliminarmente chiarito come non abbia trovato riscontro obiettivo quanto sostenuto dal PM nel suo atto di appello (cfr. appello PM prg. iii punto 5) relativamente a trasferimenti di somme di denaro dai conti correnti in esame verso le società fiduciarie, risultando solo movimenti in senso contrario (cfr. relaz. Deloitte 15.1.13 pag. 6); risultano per contro movimenti in uscita verso altri conti correnti intestati a Iuliano, così come prelievi per contanti (rispettivamente oltre 6 milioni di euro; e 400.000 euro circa); condotte idonee di per sé a costituire distrazione, esulando dall'oggetto sociale di DCN; ma anche a prescindere da tali condotte, ritiene la Corte che la prospettazione del primo Giudice non possa essere condivisa: come correttamente affermato dal PM appellante e dal PG nella sua discussione finale, costituisce distrazione qualunque condotta che determini la indisponibilità per la società - e conseguentemente per la curatela fallimentare - di beni e somme di denaro di spettanza della fallita; nel caso di specie, dunque, il solo versamento delle somme ottenute tramite finanziamento irregolare sui conti correnti personali di Michele Iuliano costituisce distrazione, risultando dette somme indisponibili per la società e per i creditori sociali e, di fatto, sottratti ad ogni forma di controllo e verifica, anche da parte degli altri organi societari: a nulla rilevando la circostanza che - in concreto - le somme siano state destinate al soddisfacimento delle esigenze sociali, non incidendo in alcun modo detta condotta sulla già avvenuta sottrazione alla garanzia dei creditori.

CAPO D

Come è noto, nel capo di imputazione sub D si contesta agli imputati l'operazione di cessione della flotta rappresentata da 11 navi da DCN a Deiulemar Shipping; e la successiva cessione, sempre da parte di DCN, della partecipazione totalitaria in DS a Poseidon S.A.

Va subito chiarito come la questione relativa alla adeguatezza del corrispettivo versato da DS a DCN sia ormai superata, avendo il primo Giudice assolto tutti gli imputati da tale condotta, assoluzione non impugnata dalle altre Parti; ma, ad avviso della Corte, va chiarito anche come l'operazione debba essere unitariamente considerata, seppure attuata in due diverse fasi; solo attraverso una visione unitaria della vicenda è infatti possibile coglierne la natura distrattiva.

L'operazione, nella sua struttura obiettiva, è pacifica e non contestata; è infatti accertato che DS ha acquisito la flotta da DCN, pagando il corrispettivo dovuto, con realizzazione da parte di DCN di una plusvalenza di 9,8 milioni di euro.

Tuttavia, l'operazione ha anche determinato:

la perdita da parte di DCN dell'unico "asset" produttivo di reddito ed idoneo a costituire una garanzia per i creditori, posto che, a conclusione della operazione, come si è detto, DCN ha ceduto la sua partecipazione totalitaria in DS a Poseidon S.A., con ciò determinando l'uscita definitiva dell'asset in questione dal suo patrimonio; sotto questo aspetto, non ritiene la Corte di condividere le osservazioni del consulente della Difesa Tizzano, il quale ha evidenziato, nel corso della sua audizione, come - nonostante la cessione della flotta - DCN avesse continuato anche negli anni successivi a ottenere risultati altamente positivi (cfr. depos. Tizzano nel giudizio di secondo grado, trasc. verb. ud. 29.3.17 e 12.5.17); il dato fornito dalla Difesa è infatti "inquinato" dai risultati ottenuti dai contratti derivati sui noli marittimi (FFA), prodotto finanziario altamente speculativo, cui il management di DCN ha fatto ricorso anche negli anni interessati dalle operazioni straordinarie; prodotto finanziario ad altissimo rischio, e certamente non idoneo a costituire una garanzia per i creditori (per una critica metodologica e sostanziale del contributo fornito dal consulente della Difesa, si vedano le note tecniche redatte dal consulente Deloitte e acquisite all'udienza del 12.5.17; in particolare pag. 15 e ss.; tab. 4.2); quanto alle somme percepite da DCN, va ricordato che il corrispettivo e la plusvalenza realizzati da Compagnia hanno consentito alla stessa di deliberare sia la restituzione di un versamento in conto futuro aumento capitale; sia, per l'esercizio 2005, la ripartizione di utili in favore dei soci (cfr. relaz. Deloitte 15.11.2012 pag. 90); va a questo punto richiamato lo schema cui si era fatto riferimento inizialmente sulla galassia societaria del gruppo Deiulemar, per rilevare come:

1. il socio unico di DCN fosse DH;
2. il capitale di DH fosse ripartito tra le fiduciarie UBS FIDUCIARIA (Boccia Lucia); SERVIZIO ITALIA SPA (Iuliano/Lembo M.L.); e CORDUSIO (Lembo Giuseppe);

3. POSEIDON INTERNATIONAL s.a. fosse partecipata da SBF SA; da AZZURRO E AZZURRA SA e da HAMBURG INTERNATIONAL SA; i quali a loro volta erano rispettivamente partecipati da Prothinny (SBF SA),- società fiduciaria portoghese -, a sua volta partecipata interamente dal trust BIGEI, i cui fiduciari erano Pasquale e Micaela Della Gatta; dal trust Arcobaleno (AZZURRO & AZZURRA SA) i cui fiduciari erano Filippo e Leonardo Lembo; e da trust Marco Polo (HAMBURG INTERNATIONAL SA) la cui fiduciaria era Iuliano Giovanna.

Tanto premesso, può concludersi che, con l'operazione sopra descritta e la successiva ripartizione di dividendi, le famiglie Iuliano/Lembo; Della Gatta e Lembo Giuseppe hanno ottenuto la disponibilità della flotta di 11 navi (attraverso Poseidon S.A. da loro interamente partecipata attraverso i vari trusts sopra indicati sub 3); e, contestualmente, hanno incamerato, attraverso le fiduciarie sopra indicate sub 2, il corrispettivo della cessione, loro versato come dividendo da DCN, tramite DH.

Per altro verso, attraverso l'operazione sopra descritta DCN (e per essa, tenuto conto dello stato di conclamato dissesto già esistente all'epoca, i suoi creditori) ha perduto la disponibilità della flotta - ceduta a Poseidon S.A. tramite la cessione della partecipazione totalitaria in DS - e, pur avendo incamerato il corrispettivo congruo con realizzazione di plusvalenza, si è poi privata della relativa liquidità, trasferita al suo socio unico DH, attraverso la distribuzione di dividendi.

Ove si consideri che all'epoca di realizzazione dell'operazione il patrimonio netto di DCN era già negativo per una somma superiore ai 700 mil. di euro, la natura distrattiva dell'operazione non può realisticamente essere messa in discussione.

La Difesa, per contro, ha evidenziato come la ripartizione dei dividendi non possa essere considerata nell'economia complessiva dell'operazione, tenuto conto del fatto che i dividendi deliberati nel 2005 trovavano la loro giustificazione nella liquidità accantonata nell'esercizio precedente, di tal che nessun collegamento è ravvisabile tra le due fasi (cessione della flotta e della partecipazione in DS - distribuzione dei dividendi). Non ritiene la Corte di condividere l'osservazione difensiva: senza alcuna pretesa di esaustività e completezza trattandosi di argomento che certamente esula dai limiti del presente elaborato, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, difettasse il presupposto principale per la legittima ripartizioni di utili, vale a dire l'esistenza dell'utile stesso; che, per l'esercizio in esame, sussisteva in DCN solo in quanto in bilancio non era stato evidenziato il debito "occulto" di cui si è già lungamente parlato; la cui accertata presenza, per contro, avrebbe dovuto determinare ben altre conseguenze sulla esistenza stessa della società. Tenuto poi conto della fungibilità del denaro, per la natura distrattiva dell'operazione non occorre dimostrare la materiale coincidenza dei dividendi distribuiti con il corrispettivo percepito che - una volta entrato a far parte della "cassa" di DCN - ha perso la sua individualità.

Nella prospettiva sopra proposta, appare priva di pregio l'osservazione difensiva relativa alla carenza di dolo da parte degli imputati - le cui singole posizioni verranno

esaminate successivamente - che, attraverso la cessione di DS a Poseidon SA, avrebbero recuperato la somma di 160.000.000 di euro in favore di DCN; premesso che l'operazione in questione è stata finanziata tramite ricorso a "leveraged buy out", sostanzialmente Poseidon ha corrisposto il prezzo dell'acquisto della partecipazione utilizzando le risorse messe a disposizione - attraverso la distribuzione al proprio socio della riserva sovrapprezzo azioni - dalla stessa DS, che aveva ottenuto un finanziamento ipotecario da istituti di credito esteri, iscrivendo ipoteca sulla flotta e restando dunque gravata dal conseguente rateo del mutuo (cfr. relaz. Deloitte 3.10.13 pag. 56)), la somma in questione è si confluita nelle casse della società poi fallita, ma solo per essere trasferita, attraverso la ripartizione di utili, al socio unico DH e, dunque, in ultima analisi, alle tre famiglie Della Gatta - Iuliano - Lembo; lungi dunque dal rappresentare manifestazione di buona fede degli imputati e di attestare il loro tentativo di ridurre l'esposizione debitoria di DCN, la stessa cessione di DS, valutata unitariamente alla successiva ripartizione di utili, costituisce, a sua volta, la fase terminale dell'operazione descritta sub D; all'esito della quale - come si è detto - DCN si è vista privare sia della flotta, che del corrispettivo introitato dalla sua vendita. In tale contesto, non appare condivisibile la censura mossa dalla Difesa di Giuseppe Lembo, secondo la quale la distribuzione dei dividendi sarebbe estranea alla imputazione sub D; oggetto della distrazione - come si è cercato di spiegare - è la cessione della flotta e la successiva cessione della partecipazione totalitaria di DCN in DS; laddove la questione relativa alla distribuzione dei dividendi assume rilevanza solo indiretta, al fine di evidenziare come anche il corrispettivo percepito dalla fallita sia poi stato trasferito a soggetti diversi.

La prospettiva difensiva sopra disattesa costituisce manifestazione della imputazione generalmente seguita dalle Difese nel presente procedimento; imputazione contestata; a valutare separatamente ogni singola condotta oggetto di imputazione rispetto al contesto generale, per evidenziarne la neutralità - ove non la positività - per DCN, perdendo completamente di vista il contesto complessivo in cui le singole operazioni e le singole condotte vanno collocate ed esaminate, al fine di coglierne la reale portata; la effettiva valenza e soprattutto gli effetti, anche di lungo periodo; solo in tale ottica, infatti, è possibile avere quella visione di insieme che in ultima analisi, evidenzia il disegno perseguito attraverso le condotte contestate. Né il ragionamento sopra svolto appare inficiato dalla circostanza - anch'essa pacificamente emersa all'esito del dibattimento di primo grado, sulla quale hanno molto insistito i Difensori - che parte del corrispettivo effettivamente percepito sia stato utilizzato per ridurre l'esposizione debitoria di DCN, trattandosi appunto di utilizzazione per scopi societari meramente parziali e di entità non paragonabile ai valori oggetto di distrazione.

Del resto, non può non evidenziarsi come, nel periodo in esame, la scelta di procedere alla distribuzione di dividendi non potesse certo essere ritenuta occasionale; emerge infatti come anche DS abbia proceduto - negli anni 2006/2008 - ad una costante

distribuzione di dividendi, nonostante il peso dell'operazione di acquisto di ramo di azienda e successivo "leveraged buy out" per la cessione della partecipazione DS da Compagnia a Poseidon avesse determinato effetti negativi sulla situazione patrimoniale di Shipping, puntualmente evidenziati dal consulente Deloitte (cfr. relaz. Deloitte 3.10.13 pag. 54 ss.); le scelte operate relativamente alla distribuzione di dividendi non vanno dunque esenti da critiche, soprattutto con riferimento alla delibera assembleare del settembre 2008 relativa alla distribuzione di euro 73.685 mila, decisione assunta in un momento nel quale il crollo verticale del Baltic Dry Index aveva determinato la drastica riduzione delle marginalità economiche della società, che attraversava un momento critico della sua vita operativa.

Tuttavia, questi aspetti dell'operazione - che hanno indotto la Parte Civile costituita Curatela Fallimento DS a impugnare la sentenza di primo grado, per ottenere il riconoscimento del danno - risultano estranei all'oggetto del presente procedimento, tenuto conto del fatto che l'acquisto di DS da parte di Poseidon - anche tramite leva finanziaria - è operazione legittima; e che gli eventuali profili distrattivi, riconducibili alla ripartizione di utili in favore del socio Poseidon, vanno rapportati alle condizioni economiche finanziarie di DS, non oggetto del presente procedimento; il relativo motivo di gravame va dunque rigettato.

Analoga sorte deve avere l'ulteriore motivo di gravame sollevato da alcuni Difensori, i quali hanno osservato che - essendo coinvolti nella operazione primari istituti di credito europei - non potesse configurarsi alcun intento distrattivo, posto che, ove solo tali istituti avessero subodorato simili intenti, nessun finanziamento sarebbe stato concesso per la conclusione dell'operazione; i criteri adottati dagli istituti di credito - di qualunque nazionalità e di qualunque dimensione - per la concessione di finanziamenti riguardano esclusivamente la solvibilità del debitore e la sussistenza di sufficienti garanzie; elementi che - nel caso in cui l'istante sia una società - sono evidenziabili solo attraverso contabilità e bilanci; bilanci che, nel caso di DCN, fornivano, come si è già detto, una rappresentazione del tutto falsata della realtà, a causa della mancata esposizione del debito rappresentato dalle obbligazioni irregolari. Non può neanche condividersi l'osservazione svolta dai Difensori negli atti di appello, secondo la quale l'operazione così ricostruita avrebbe determinato una mancata correlazione tra accusa e sentenza (cfr. appelli Angelo, Pasquale e Micaela Della Gatta); se infatti è certamente vero che nella imputazione sub D si faceva riferimento alla sottovalutazione della flotta ceduta e che su tale aspetto si è lungamente soffermata l'istruttoria svolta in primo grado - profilo, come si è già anticipato, escluso dal primo Giudice, con pronuncia non oggetto di appello da parte della Pubblica Accusa - è altresì vero che, contrariamente a quanto affermato dalle Difese, tale aspetto appare meramente accessorio rispetto alla struttura complessiva dell'operazione contestata, vero e principale oggetto della imputazione, con conseguente rispetto del principio di cui all'art. 521 cpp.

Operazione analoga a quella sopra riassunta è quella descritta nel capo E della imputazione; come si è anticipato, la vicenda, che ha riguardato la cessione delle ultime due navi rimaste nella disponibilità di DCN, è stata ricostruita solo parzialmente dal primo Giudice, che ha omesso di descrivere la seconda parte dell'operazione; e tuttavia, si tratta della mera ripetizione dello schema già adottato per la cessione del ramo di azienda di cui al capo D, risultando documentalmente provato come DCN abbia trasferito le due navi in questione a Ledì Shipping (LS) - società appositamente costituita ed inizialmente interamente partecipata da DCN - per poi cedere la intera partecipazione in LS a DS, a sua volta interamente partecipata da Poseidon S.A. (per la ricostruzione nel dettaglio dell'operazione, cfr. relaz. Deloitte 11.9.13 pag. 7 e ss.).

Il Tribunale ha ritenuto l'operazione distrattiva per avere in tal modo il management di DCN trasferito a soggetto diverso l'ultimo asset produttivo in suo possesso, pregiudicando in via definitiva la possibilità di recuperare le perdite accertate. Ritiene la Corte che la interpretazione della vicenda sopra proposta possa essere solo parzialmente condivisa, ferma restando la natura distrattiva dell'operazione; che non può seriamente essere messa in discussione, laddove si ricordi che la costituzione di LS risale al 19.10.11 ed il conferimento delle navi al 18 novembre dello stesso anno; in un momento storico, dunque, nel quale, non solo il patrimonio netto di DCN era negativo con riferimento all'anno in esame, ma tale situazione si protraggva ormai da diversi anni e per ordini di grandezza tali da precludere ogni serio possibilità di recupero (cfr. relaz. Deloitte, cit. pag. 49).

Come si è già visto per l'operazione contestata sub D, una volta trasferite le due motonavi Valeria Della Gatta e Stefania Lembo a LS, la partecipazione totalitaria di DCN in LS è stata ceduta a DS, che - come è noto - era interamente partecipata da Poseidon S.A., a sua volta riconducibile alle società SBF SA; AZZURRO E AZZURRA SA e HAMBURG INTERNATIONAL SA, a loro volta da ricondursi ai noti trusts Arcobaleno, Marco Polo e Bigel, e, dunque, in ultima analisi, alle tre famiglie degli imputati.

Quanto al pagamento del corrispettivo, risulta provato come DCN abbia incassato solo una parte minima di quanto pattuito, risultando una compensazione finanziaria con il debito esistente di DCN verso DS, conseguente alla operatività in contratti derivati FFA per 25 milioni di USD (cfr. relazione Deloitte 19.6.2012 pag. 100; più nel dettaglio relaz. Deloitte 3.10.13 pag. 70 e ss.).

Dunque, anche in questo caso possono trarsi alcune conclusioni: in un momento storico in cui DCN vedeva il proprio patrimonio netto negativo per la allarmante somma di oltre 600 milioni di euro, situazione ormai palesemente consolidata e non suscettibile di variazioni sostanziali, la società poi dichiarata fallita - e per essa i suoi creditori - si sono visti privare di due importanti elementi patrimoniali (le navi), ottenendo in cambio il pagamento di una parte minima del corrispettivo dovuto; mentre le famiglie

Della Gatta, Lembo e Iuliano, attraverso la partecipazione in Poseidon, hanno mantenuto la disponibilità delle suddette navi, versando una parte minima del corrispettivo, compensando poste attive e passive in carico a DCN da una parte e DS dall'altra.

Le Difese hanno reiteratamente sostenuto che la cessione delle due ultime navi - come in definitiva anche la cessione della flotta, intervenuta precedentemente - era del tutto avulsa da intenti predatori, e rispondeva alle nuove esigenze insorte: da una parte, di differenziare l'attività di DCN, concentrandola sul nolo di terzi; dall'altra, di risolvere il conflitto generazionale insorto nell'ambito delle famiglie proprietarie.

Non ritlene la Corte che tale osservazione possa essere condivisa: la stessa prescinde infatti totalmente dall'acclarato stato di dissesto in cui Compagnia versava fin dal 2004, ma, verosimilmente, anche da diversi anni prima: sicché non può non rilevarsi come, attraverso le operazioni fin qui descritte, il management di DCN abbia di fatto trasferito tutti gli elementi attivi patrimoniali - aggredibili dai creditori in caso di fallimento - a soggetti apparentemente "terzi", mantenendone comunque la disponibilità attraverso una complessa catena societaria in ultima analisi riconducibile ai vari trusts familiari. La prospettazione difensiva, ancora una volta, prescinde dal quadro di insieme, isolando la singola operazione dal contesto di riferimento, in modo da perdere di vista il disegno finale perseguito.

Né può essere condivisa l'osservazione difensiva secondo la quale la cessione delle navi (le due di cui al capo E, ma anche le altre) sarebbe stata finalizzata a "tutelare" i creditori da possibili sequestri da parte di creditori esteri; prospettazione francamente singolare, che postula un diverso regime fra creditori nazionali ed esteri, del tutto privo di fondamento normativo; laddove è evidente che, con l'operazione in esame, le navi sono state sottratte all'aggressione di "tutti" i creditori di DCN.

CAPO F

L'imputazione sub F prende in esame la cessione da parte di Compagnia delle partecipazioni dalla stessa detenute in società operanti in campi diversi dalla navigazione marittima; secondo la prospettazione accusatoria, nel quadro di complessivo svuotamento del patrimonio di DCN, tale operazione avrebbe completato il disegno predatorio, sottraendo alla fallita altri elementi patrimoniali attivi.

Anche in questo caso, l'operazione nella sua obiettiva ricostruzione, non è contestata dalle Difese, se non per la parte attinente la partecipazione in Progresso e Futuro S.A., società di diritto lussemburghese; sul punto, nel corso delle dichiarazioni rese dal consulente della Difesa Tizzano, si è chiarito come la questione della sopravvalutazione della partecipazione in esame sia stata grandemente influenzata dalle vicende relative alla ristrutturazione di un noto edificio storico napoletano (Palazzo D'Avalos); vicende di natura civilistica, che hanno portato, conclusivamente, alla retrocessione della partecipazione in questione dall'acquirente Delulemar Holding alla venditrice DCN. L'operazione nel suo complesso è stata ricostruita dal consulente

Deloitte nella relazione del 15.11.12 (cfr. relaz. Deloitte, cit. pag. 63) e della conclusione dell'operazione relativa a Progresso e Futuro S.A. si dà atto nella parte introduttiva della medesima relazione in senso conforme alla prospettazione difensiva (cfr. relaz. Deloitte, cit. pag. 15). Lo stesso consulente della Pubblica Accusa ha precisato come l'operazione complessivamente considerata abbia determinato una plusvalenza per Compagnia di circa 6,7 milioni di euro, plusvalenza rispetto alla quale le vicende della società lussemburghese sopra citata appaiono francamente poco rilevanti.

Ma la contestazione mossa agli imputati riguarda due diversi aspetti dell'operazione in esame: da una parte, la questione della valutazione delle partecipazioni cedute; dall'altra, la sorte subita dal corrispettivo effettivamente incassato da Compagnia. Ebbene, mentre sotto il primo profilo lo stesso Tribunale non ha approfondito i relativi aspetti tecnici (cfr. sentenza di I grado, pag. 33 e ss.), l'aspetto più rilevante appare il secondo. Il consulente Deloitte ha infatti accertato come - nel corso dell'esercizio di riferimento ed in quello successivo - DCN abbia deliberato e distribuito dividendi per oltre 100.000.000 di euro (77.000.000 relativi all'anno 2007 e 34.000.000 relativi all'esercizio precedente), avendo realizzato utili derivanti essenzialmente dalla operazione di cessione di partecipazioni in esame (cfr. relaz. Deloitte 15.11.12, cit. pag. 52 e ss.): di tal che viene nuovamente proposto lo stesso schema già esaminato relativamente alle precedenti operazioni straordinarie: all'esito dell'operazione in esame, Compagnia - e per essa i suoi creditori - perde assets patrimoniali rilevanti; e, contestualmente, si priva del corrispettivo versato - che pure, come evidenziato dal consulente della Difesa Tizzano, aveva determinato una plusvalenza - trasferendolo sotto forma di dividendi al suo socio di riferimento, Deilemar Holding, e per essa - attraverso la catena societaria già in precedenza descritta - le tre famiglie Iuliano/Lembo - Della Gatta - Lembo Giuseppe; le quali dunque - sempre all'esito dell'operazione descritta - mantengono la disponibilità sia delle partecipazioni societarie cedute da Compagnia a DH; sia del corrispettivo apparentemente versato per la loro acquisizione.

È dunque questo - ad avviso della Corte - il profilo eminentemente distrattivo dell'operazione descritta sub F, che prescinde dalla valutazione della congruità del corrispettivo pattuito.

A conclusione dell'esame fin qui condotto, non può non rilevarsi come, certamente, per la realizzazione delle operazioni fin qui descritte siano stati utilizzati strumenti - contrattuali, finanziari e societari - certamente leciti, così come, correttamente evidenziato dalle Difese sia nel corso del giudizio di primo grado, che negli atti di impugnazione; ma finalizzati alla attuazione di un disegno predatorio idoneo a configurare i reati contestati.

ALTRE CONTESTAZIONI

Restano da esaminare le contestazioni di cui ai capi A; H; I; L ed N, oltre al capo B per il quale è intervenuta assoluzione in primo grado, impugnata dal PM.

Quanto alla imputazione sub A, la stessa è direttamente collegata alla gestione del finanziamento irregolare di cui si è già ampiamente parlato. Ebbene, non può seriamente dubitarsi che - attraverso la gestione del prestito obbligazionario irregolare - il management di Compagnia abbia effettuato una abusiva raccolta del risparmio, sanzionata dall'art. 130 del T.U.B.; è stato infatti accertato come le obbligazioni al portatore fossero offerte al pubblico indifferenziato dei risparmiatori in assenza di ogni autorizzazione ed al di fuori delle procedure normativamente previste, che pure Compagnia aveva applicato per la gestione delle obbligazioni regolari; del resto, sotto questo aspetto, nemmeno i Difensori hanno seriamente contestato la configurabilità del reato in esame.

I reati di cui alle residue imputazioni sub I, L ed N devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, essendo maturati i relativi termini; né può sostenersi - alla luce di quanto affermato nella sentenza di primo grado e delle considerazioni che verranno svolte in materia di responsabilità individuali di ciascun imputato - che sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 co. 2 cpp.

Relativamente al reato di cui al capo B, ritiene la Corte che la sentenza di assoluzione emessa dal primo Giudice debba essere confermata; se infatti è vero che l'esistenza di un vincolo familiare accertato non preclude la possibilità che sussista contestualmente anche uno stabile vincolo di natura illecita, rilevante ai sensi dell'art. 416 cp, e che anzi, in presenza di entrambi i legami tra gli associati, familiare e associativo, il gruppo manifesti una pericolosità sociale più elevata, in quanto maggiormente coeso; è altresì vero che, in presenza di vincoli di parentela/consanguineità, l'accertamento della sussistenza degli elementi indicati dall'art. 416 cp deve essere assai più rigoroso, instaurandosi la condotta illecita sopra una struttura non solo lecita, ma addirittura costituzionalmente garantita, come appunto quella familiare (cfr. Cass. sez. III, 25.2.2016 n. 48568 rv 268184 "....In tema di associazione per delinquere, l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso..."; Cass. sez. II, 16.9.2014 n. 49007 rv 261426 "... In tema di associazione per delinquere, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso..."; idem 18.2.2009 n. 21606 rv 244449 "...Ricorre la struttura organizzativa dell'associazione per delinquere quando i componenti di una stessa famiglia non si limitano alla commissione di una serie di reati traendo vantaggio dalla preesistente organizzazione familiare ma realizzano, nell'ambito della preesistente struttura o

R.

accanto ad essa, un'altra organizzazione, dotata di distinta e autonoma operatività
criminosas...").

Ritiene la Corte che, nel caso di specie, - concordemente a quanto affermato dal primo giudice - non siano emersi elementi che consentano di ritenere sussistente un ulteriore struttura associativa di natura illecita, ma che le condotte accertate siano maturate nell'ambito di meri rapporti di parentela e consanguineità e che vadano qualificate come meramente consensuali. Concorso di persone, dunque, protratto anche lungamente nel tempo, ma del tutto diverso dalla consumazione della fattispecie associativa contestata al capo B.

Resta da esaminare la imputazione di cui al capo H, sulla quale il Tribunale ha emesso sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, pronuncia impugnata ex art. 576 cpp dalle Parti Civili Filippini e Padovani; ebbene, ritiene la Corte che detti gravami debbano essere accolti: dall'esame delle querele depositate in allegato gli atti di costituzione di Parte Civile emerge infatti come le doglianze dei querelanti fossero estese anche alle condotte descritte nella imputazione in esame; che poi le condotte siano state effettivamente consumate e che, dunque, nei bilanci di Compagnia fossero stati esposti dati ingannevoli, attraverso la mancata indicazione del debito "occulto" risulta ampiamente provato sulla base della consulenza Deloitte e degli elementi più sopra indicati; né può in alcun modo dubitarsi della idoneità della condotta descritta ad ingannare i terzi sulle reali condizioni della società poi fallita; né dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità indicata dalla norma, alla luce dell'entità del finanziamento irregolare determinato dal consulente del PM. Il decorso del tempo ha tuttavia determinato la estinzione del reato per prescrizione, tenuto conto sia della data di consumazione del reato (genericamente contestato come "dalla data di costituzione della società sino al 2012", ma consumato con l'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2010); sia della natura contravvenzionale della fattispecie originariamente prevista, non potendosi tenere conto della modifica normativa intervenuta nel 2015; il termine va dunque individuato in cinque anni, ad oggi ampiamente decorso; la pronuncia impone comunque la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore delle Parti Civili appellanti sul punto, danni da liquidarsi in separato giudizio, difettando ogni documentazione in proposito.

LE SINGOLE POSIZIONI

Prima di esaminare le singole posizioni soggettive, va considerata l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla Difesa degli imputati Della Gatta relativamente alle dichiarazioni rese dal teste Palomba Paolo. La Difesa ha infatti sostenuto che - posto che nel corso delle indagini e, segnatamente, dalle stesse dichiarazioni rese dal Palomba - era emerso un suo diretto e non occasionale coinvolgimento nella attività di raccolta abusiva del risparmio contestata sub A, egli avrebbe dovuto essere sentito fin dalla fase istruttoria come coindagato, con l'assistenza di un Difensore, con

conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in violazione delle garanzie difensive.

Ritiene la Corte di non poter condividere la prospettazione difensiva: nessun elemento è stato addotto a sostegno della formale qualifica di indagato/imputato asseritamente assunta dal Palomba; e, del resto, la Difesa ha sollevato l'eccezione con riferimento ai profili sostanziali della posizione del Palomba, più che a quelli formali, rispetto ai quali - nel corso della audizione del teste nel giudizio di primo grado - analogamente nessun elemento era emerso. Ciò posto, soccorre la giurisprudenza della Suprema Corte che ha anche di recente affermato che ".....Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del P.M., il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica del presupposto di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico....." (cfr. Cass. sez. V, 19.3.2015 n. 20098 rv 267129; cfr. anche Cass. Sez. VI, 19.4.16 n. 20098 rv 267129); di tal che, non essendo stata documentata l'avvenuta iscrizione del Palomba nel registro degli indagati, né la sua formale assunzione della qualità di imputato, le dichiarazioni da lui rese nel corso del primo giudizio restano pienamente utilizzabili.

Tanto premesso, va comunque evidenziato come il quadro delle responsabilità soggettive risulti ampiamente provato anche a prescindere dalle dichiarazioni. Che infatti le scelte operative - sia sotto il profilo finanziario, che sotto quello organizzativo/societario - fossero riconducibili agli appartenenti alle tre famiglie Tulliano/Lembo; Della Gatta e Lembo Giuseppe emerge chiaramente dalle deposizioni dei testi Privitera, Tulliano Raffele, Spagnuolo, Maviglia e Lauretta Anello.

In particolare:

quanto al comandante Giuseppe Lembo, nessun dubbio può sussistere in merito alla piena consapevolezza in capo allo stesso della esistenza e della entità finanche nei dettagli del finanziamento irregolare, posto che era lui in prima persona, unitamente al comandante Tulliano, a gestirne la contabilità separata; sul punto, il teste Privitera ha reso dichiarazioni chiare ed inequivocche, indicando proprio il comandante Lembo come il soggetto che curava la corrispondenza della cassa effettiva con le annotazioni contabili riportate sui fogli giornalieri (cfr. depos. Privitera, trasc. verb. ud. 22.11.13 pag. 100 e ss.); analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste Tulliano, che ha indicato il comandante Giuseppe Lembo come centro decisionale per la gestione societaria - unitamente al comandante Tulliano ed al comandante Della Gatta, poi deceduti (cfr. depos. Tulliano, ibidem pag. 121);

quanto agli appartenenti alle famiglie Iuliano - Della Gatta - Lembo lo stesso teste Privitera ha chiaramente indicato i tre gruppi come il riferimento diretto per la emissione delle obbligazioni irregolari (cfr. depos. Privitera, cit. pag. 98, 107); quanto nello specifico agli imputati Della Gatta Angelo e Della Gatta Pasquale gli stessi vengono indicati dal teste Privitera come incaricati dei profili specificamente finanziari il primo; più tecnici il secondo; ferma tuttavia la riconducibilità ad entrambi dei poteri decisionali e gestionali (cfr. depos. Privitera, cit. pag. 109); anche in questo caso, analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste Iuliano, il quale - sebbene a seguito di contestazione da parte del PM delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini - ha ricordato la partecipazione dei fratelli Della Gatta alle riunioni strategiche; è ben vero che il teste ha inizialmente precisato di non avere partecipato personalmente alle riunioni e, dunque, di non poter sapere se i fratelli Della Gatta fossero stati presenti in qualità di "auditori" (*sic*, pag. 122) o come "parte decisionale"; tuttavia, proprio a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza, ha confermato in concreto il subentro di Pasquale e Angelo Della Gatta nel ruolo decisionale prima attribuito al padre, confermando la maggiore competenza del primo in campo tecnico e del secondo in campo finanziario (cfr. depos. Iuliano, cit. pag. 122); ancora, coerente con il ruolo descritto dai testi per i fratelli Della Gatta appare la dislocazione dell'ufficio di Angelo Della Gatta, che - a seguito del decesso del padre - risulta aver occupato la scrivania che era di quest'ultimo negli uffici della presidenza di Compagnia (cfr. depos. Iuliano, cit. pag. 124); lo stesso teste ha reso una dichiarazione conclusivamente significativa, affermando testualmente che "...decidevano tutto loro..." (cfr. depos. Iuliano, cit. pag. 124); relativamente al ruolo asseritamente solo "tecnico" ricoperto da Pasquale Della Gatta, va qui ricordato come il teste Esposito abbia espressamente affermato di aver consegnato la somma destinata al suo investimento nelle obbligazioni di Compagnia personalmente all'imputato; sul punto, non può essere condivisa l'osservazione difensiva secondo la quale si sarebbe trattato di un comportamento meramente occasionale, non indicativo di una partecipazione consapevole dell'imputato alla gestione del finanziamento irregolare; va nuovamente ribadito come gli elementi raccolti non possano essere valutati al di fuori del contesto complessivo emerso dall'istruttoria, di tal che anche detta specifica condotta va collocata nel quadro descritto dai singoli testi (cfr. depos. Esposito, trasc. verb. ud. 16.12.13 pag. 4 e ss.); della posizione di Angelo Della Gatta ha riferito anche il teste Spagnuolo, il quale ha precisato di aver preso parte - nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione di DS - all'operazione descritta nel capo di imputazione sub D; operazione che gli era stata illustrata proprio da Angelo Della Gatta, al quale il teste ha attribuito la qualifica di "capo del reparto amministrativo"; ancora, il teste ha precisato come fosse stato proprio l'imputato a seguire tutta la parte amministrativa e finanziaria dell'operazione di cessione di ramo di azienda da Compagnia a DS, ed ha aggiunto - su contestazione del Difensore di Parte Civile, avv.to Sangiorgio - che la gestione di Deulemar Shipping era stata affidata a Pasquale e Angelo Della Gatta ed

a Leonardo Lembo; nello specifico, ha riferito che erano stati proprio questi tre soggetti ad individuare le strategie societarie che poi lui aveva attuato (cfr. depos. Spagnuolo, trasc. verb. ud. 22.11.13 pag. 133);

analoghe dichiarazioni ha reso il teste Lauretta Aniello, già amministratore unico di DH, il quale - dopo aver illustrato il significato complessivo dell'operazione che aveva portato alla creazione della Holding, finalizzata alla successiva quotazione in borsa di Compagnia - ha precisato che il piano di riorganizzazione sottostante all'operazione era riconducibile alle tre famiglie che gestivano il gruppo e che detto piano gli era stato illustrato dal referente delle famiglie che si occupava della parte amministrativa, in persona del capitano Angelo Della Gatta; a seguito di contestazione del Difensore della Parte Civile, avv.to Sangiorgio, ha confermato che gli aspetti decisionali relativamente alla organizzazione societaria ed alla strategia aziendale di Compagnia erano curati dal comandante Iuliano, dai fratelli Della Gatta, Angelo e Pasquale; da Leonardo Lembo e dal comandante Giuseppe Lembo (cfr. depos. Lauretta, trasc. verb. ud. 22.11.13 pag. 169 e ss.); la deposizione del Lauretta è rilevante anche nella parte in cui riferisce di un diretto interessamento di Angelo Della Gatta nelle operazioni riguardanti la ristrutturazione della parte del gruppo Deulemar "sovrastante" Compagnia, con specifico riferimento alla società lussemburghese Lamain; ha infatti riferito il teste che l'imputato Della Gatta si era fatto latore della fattura emessa dallo studio Rigoni (che aveva seguito le vicende della società estera), fattura poi pagata dalla Holding; segno evidente del diretto interesse e dello specifico interessamento dell'imputato Angelo Della Gatta anche con riferimento ad aspetti più ampi del gruppo societario;

ad Angelo Della Gatta ed al ruolo svolto nell'ambito della vicenda che ci occupa ha fatto riferimento anche il teste Maviglia, seppure tra molte esitazioni; in particolare, ha riferito - a seguito di invito del Presidente del Collegio "a non divagare" - che l'operazione Ledì Shipping venne decisa dalla "proprietà" ed in particolare dal comandante Lembo e "forse" anche da Angelo Della Gatta (cfr. depos. Maviglia, trasc. verb. ud. 22.11.13 pag. 204 e ss.);

ancora, non va trascurato quanto riferito dal teste Auremma nel corso della sua audizione dibattimentale, laddove lo stesso ha riferito che, nel corso delle operazioni svolte dalla Gdf, era proprio Angelo Della Gatta l'interlocutore privilegiato degli Operatori, l'unico in grado di spiegare le scelte di politica industriale e le dinamiche imprenditoriali del management di Compagnia, non solo con competenza ma addirittura "con passione" (cfr. depos. Auremma, trasc. verb. ud. 30.9.13 pag. 73);

peraltro, la specifica competenza di Angelo Della Gatta in campo finanziario è emersa con estrema chiarezza dall'esame da lui reso nel corso del giudizio di primo grado (cfr. esame Angelo Della Gatta, trasc. verb. ud. 16.12.13 pag. 15 e ss.); in proposito, va rilevato come la prospettazione difensiva - secondo la quale mai l'imputato sarebbe stato a conoscenza della entità del prestito obbligazionario irregolare e neanche della sua esistenza; mai si sarebbe interessato di una simile forma di finanziamento, nemmeno al momento della c.d. "call option" - appala francamente inverosimile e

strumentalmente finalizzata a ridimensionare il ruolo svolto dall'imputato nella vicenda oggetto del presente procedimento; non appare infatti né logico, né verosimile che la gestione del gruppo Deilemar fosse affidata a studi di consulenti - come sembra voler accreditare in parte delle sue dichiarazioni l'imputato; ovvero che egli - unitamente al fratello Pasquale - si sia determinato a corrispondere la somma di 150 milioni di euro - che per sua espressa ammissione costituiva il fondo indispensabile per la gestione della politica di investimenti che la nuova generazione delle famiglie interessate intendeva intraprendere - senza alcun controllo sulla reale situazione del debito fuori bilancio del quale - anche a voler aderire alla prospettazione difensiva - al momento del conferimento egli era ormai a conoscenza; secondo quanto riferito nel corso del suo esame, egli si sarebbe infatti determinato a rinunciare a tale somma enorme, che pure costituiva un elemento essenziale per la politica imprenditoriale che egli intendeva perseguire, solo ed esclusivamente sulla fiducia riposta nella persona del comandante Iuliano, uomo evidentemente eccezionale e dotato di un carisma fuori del comune, ma che proprio in quegli anni - lo si ripete, anche a voler aderire alla prospettazione difensiva - aveva manifestato l'esistenza di un finanziamento in precedenza mai comunicato ad alcuno; l'imputato propone una visione del tutto irrealistica della gestione di un gruppo societario come quello riconducibile alle famiglie Iuliano - Lembo - Della Gatta, come se fosse possibile ipotizzare che una simile forza produttiva potesse essere gestita dal solo comandante Iuliano con metodi a dire poco inadeguati. Ed è proprio la vicenda della call option che - ad avviso della Corte - conferma la prospettazione accusatoria, rendendo evidente la assoluta inverosimiglianza dell'ipotesi difensiva; si verte infatti in tema di politica di investimenti e finanziamenti non della "bottega" del piccolo artigiano, ma di un grande gruppo industriale con ramificazioni estere, la cui gestione comportava la piena conoscenza della reale situazione finanziaria proprio da parte di un soggetto - come appunto Angelo Della Gatta - che aveva specifica competenza in materia; competenza confermata anche dalle dichiarazioni spontanee dallo stesso rese nel corso del giudizio di appello, con le quali ha descritto alcuni aspetti di singole operazioni con grande professionalità, mostrando una ampia conoscenza di procedure finanziarie e principi contabili (cfr. dich. spontanee Angelo Della Gatta, trasc. verb. ud. appello 8.11.2017).

Ritiene dunque la Corte che gli elementi dichiarativi sopra sommariamente ricordati siano già più che sufficienti per ricondurre la responsabilità delle singole operazioni straordinarie contestate e delle condotte indicate nei singoli capi di imputazione agli odierni imputati; giova inoltre ricordare come sia i fratelli Della Gatta - Angelo, Pasquale e Micaela; sia il comandante Giuseppe Lembo; sia le signore Boccia, Lembo e Iuliano abbiano ottenuto - attraverso le partecipazioni societarie e i trusts sopra ricordati - le disponibilità economiche frutto delle operazioni distrattive più sopra descritte; vantaggio patrimoniale a loro comunque riconducibile, non essendo a tal fine rilevante la interposizione di schermi societari o più in generale collettivi, comunque facenti capo agli imputati medesimi; in proposito, va nuovamente ricordato come

oggetto delle condotte in esame non sia stata una piccola attività artigianale, ma un gruppo industriale di dimensioni internazionali, in grado di fatturare milioni di euro; e se è certamente verosimile che quanto meno la moglie del comandante Giuliano, signora Maria Luigia Lembo; e la moglie del comandante Giovan Battista Della Gatta, signora Lucia Bocca, ad oggi deceduta, se non altro per appartenenza generazionale non fossero addentro ai meccanismi contabili e finanziari propri della gestione di una simile entità produttiva; è altresì vero che - proprio in quanto rappresentanti della così detta "vecchia generazione", composta dai soci fondatori - hanno certamente condiviso le linee generali di operatività del gruppo e le scelte strategiche loro solo prospettate dai consulenti. Non può infatti considerarsi la prospettiva difensiva che vede tali soggetti del tutto avulsi dalle scelte di politica industriale, trattandosi di prospettiva meramente assertiva e sfornita di ogni obiettivo sostegno: a fronte, sul versante opposto, della posizione qualificata ricoperta in ambito familiare dalle rappresentanti femminili della vecchia generazione.

Né appare alla Corte rilevante la circostanza che ai fratelli Della Gatta siano state mosse le contestazioni sopra indicate nella qualità di "amministratori di fatto", laddove gli stessi ricoprivano solo ed esclusivamente la posizione di "soci", riconosciuta anche dal consulente tecnico dell'Accusa; l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto - concetto eminentemente giuridico, al quale seguono conseguenze di particolare rilevanza - è compito specifico del giudice, che non può e non deve essere delegato ad altri e che segue necessariamente all'accertamento di determinati elementi delle condotte; elementi presenti nel caso di specie nei confronti dei due fratelli Della Gatta. Del resto, come correttamente evidenziato dalle Difese dei fratelli Della Gatta nei rispettivi atti di appello, la presenza di amministratori di fatto comporta, in genere, la contemporanea esistenza di amministratori di diritto, operanti quali "meri prestanome"; ed in effetti, le audizioni dibattimentali dei soggetti posti a capo delle varie società coinvolte (cfr. depos. Spagnuolo, cfr.; depos. Lauretta, cfr.; depos. Privitera, cfr.) evidenzia esattamente tale posizione in capo agli amministratori formali. Né può considerarsi l'osservazione difensiva secondo la quale l'interesse mostrato dai fratelli Della Gatta per la situazione societaria andrebbe ricondotta solo ed esclusivamente alla loro posizione di soci e dunque collegata all'interesse della "proprietà" di vedere tutelato il proprio investimento: trattasi infatti di prospettiva incompatibile con le attività attribuite agli imputati dai testi sopra ricordati, manifestazione della già citata impostazione difensiva tendente a separare ogni singolo comportamento dal contesto in cui lo stesso si colloca e che - per contro - va necessariamente considerato e valutato.

Nel quadro probatorio fin qui descritto, si inseriscono le dichiarazioni rese da Palomba Paolo, incaricato specificamente dal comandante Giuliano di occuparsi della attività di emissione di obblighi irregolari. Già si è detto della piena utilizzabilità di tali dichiarazioni; ebbene, il Palomba, lungamente sentito nel corso del giudizio di primo grado, ha reso un quadro del tutto coerente con le conclusioni sopra raggiunte (cfr. depos. Palomba, trasc. verb. ud. 22.11.13 pag. 7 - 95). Rinviamo alla lettura della

§

trascrizione per i dettagli, ai fini che qui più direttamente interessano, appare sufficiente ricordare come egli abbia indicato le signore Micaela Della Gatta e Giovanna Iuliano come coloro che - prima di lui - si erano occupate della emissione delle obbligazioni irregolari (cfr. depos. Palomba, cit. pag. 18, 24, 81); abbia attestato la conoscenza in capo a tutti i componenti delle tre famiglie della esistenza delle obbligazioni irregolari (cfr. depos. Palomba, cit. pag. 19 - 20); abbia ricondotto una attività diretta di controllo sull'andamento del prestito irregolare al comandante Iuliano e occasionalmente anche ad Angelo Della Gatta (ibidem pag. 30); ed abbia in generale indicato come le decisioni strategiche relative alla vita della società venissero assunte in modo condiviso da Michele Iuliano, Giuseppe Lembo e dai due fratelli Della Gatta (ibidem pag. 42; 47; 51, 52, 67).

Alla luce di tali elementi va dunque respinta la prospettazione difensiva che vedrebbe il debito fuori bilancio attribuibile solo alla "vecchia generazione" delle famiglie proprietarie e non agli odiermi imputati: i quali hanno a tutti gli effetti contribuito a disperdere il patrimonio della società fallita attraverso le operazioni straordinarie sopra descritte, avendo piena conoscenza dell'esistenza e dell'esorbitante ammontare del finanziamento irregolare.

A proposito delle posizioni di Micaela Della Gatta e Giovanna Iuliano, le Difese, nel corso della discussione, hanno eccepito la intervenuta prescrizione della condotta loro rispettivamente contestata al capo A, essendo risultato come a loro diretta collaborazione alla emissione di obbligazioni irregolari fosse cessata nel 2000; ritiene la Corte che detta eccezione debba essere respinta: la circostanza che materialmente le due imputate abbiano cessato di collaborare personalmente alla emissione delle obbligazioni per motivi personali, nulla toglie al loro diretto concorso nella condotta contestata anche per il periodo successivo; infatti, nella ricostruzione sopra operata, entrambe le imputate erano perfettamente a conoscenza della esistenza e della entità del prestito obbligazionario; ne avevano condiviso la decisione e la attuazione; e, in definitiva, hanno continuato a percepire il profitto loro attribuito da tale condotta illecita.

Analogamente da rigettarsi è la prospettazione difensiva emersa nel corso del primo giudizio, secondo la quale, nel periodo successivo al 2008, gli imputati avrebbero attuato una politica di progressiva sostituzione delle obbligazioni irregolari con quelle regolari, condotta incompatibile con il dolo richiesto (cfr. trasc. verb. ud. 22.11.13 pag. 84): la circostanza obbligatoria è provata, e tutavia, ad avviso della Corte, la stessa è irrilevante rispetto all'elemento soggettivo delle ipotesi di bancarotta fraudolenta, posto che gli imputati hanno comunque attuato il loro disegno predatorio di dimensioni e di effetti non paragonabili alle condotte indicate dalle Difese; analogo valutazione svolge la Corte relativamente alla asserita "messa a disposizione" da parte degli imputati di tutti i beni in loro possesso per ridurre le conseguenze pregiudizievoli subite dagli investitori: ad avviso della Corte, tale manifestazione di buona volontà è rimasta una mera affermazione di principio, posto che la maggior parte delle disponibilità economiche riferibili alle famiglie coinvolte è stata abilmente protetta e

schermata dietro figure collettive (società e trusts) estere non aggraviabili; sotto questo aspetto, ritiene la Corte non pertinente il riferimento agli arresti giurisprudenziali citati dalle Difese, che, per contro, richiedono l'obiettivo annullamento degli effetti negativi della condotta distrattiva (cfr. Cass. Sez. V, 23.4.13 n. 29514 rv 255576 ed altre, citate negli atti di appello Della Gatta).

Ritiene dunque la Corte che gli elementi fin qui elencati consentono di ritenere provato in capo a tutti gli imputati anche il dolo richiesto. In proposito, va disattesa la censura difensiva comune a diversi atti di appello, fondata su giurisprudenza di legittimità assolutamente minoritaria, che configura lo stato di insolvenza che da luogo al fallimento come elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, da porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e sorretto dal dolo (cfr. Cass. Sez. V, 24.9.12 n. 47502 rv 253493): deve infatti ritenersi ormai acquisito il principio secondo il quale "...l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori..." (cfr. Cass. Sez. V, 4.6.14 n. 35093 rv 261446; conf. Idem 15.5.4 n. 40981 rv 261367; idem 13.2.14 n. 21846 rv 260407).

Deve conseguentemente essere affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati nei limiti sopra indicati.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Venendo dunque alla determinazione delle pene, va preliminarmente dato atto della intervenuta estinzione per morte dell'imputata dei reati ascritti a Boccia Lucia; nonchè della proposta di concordato avanzata dalla Difesa - munita di procura speciale - di Lembo Maria Luigia, con l'accordo del Procuratore Generale. Sul punto, rileva la Corte che l'accordo, avente ad oggetto una nuova determinazione della pena, è in linea con il disposto dell'art. 599 bis cpp introdotto dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017 n. 103, non rientrando le fattispecie contestate tra quelle per le quali è prevista esclusione dall'applicazione del concordato; non si ravvisano, d'altronde, elementi per una pronuncia più favorevole nel merito, alla luce delle considerazioni fin qui svolte. Conformemente a quanto concordato tra le Parti, la pena inflitta a Lembo Maria Luigia deve dunque essere rideterminata in anni tre e mesi dieci di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, relativamente alle imputazioni sub D ed E, uniche residue a seguito della intervenuta estinzione per prescrizione delle altre a lei originariamente contestate (p.b. ritenuto più grave il reato sub D, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in considerazione dello stato di incensuratezza, dell'età, e del ruolo secondario svolto nella vicenda complessivamente considerata, anni tre e mesi quattro, aumentata per la continuazione): vanno conseguentemente dichiarati inammissibili gli

ulteriori motivi di gravame, ai quali peraltro la Difesa ha espressamente rinunciato; interdizione legale; ed applicata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Quanto alle residue posizioni, ritiene la Corte che i motivi di gravame relativi alla entità delle pene inflitte in primo grado debbano trovare parziale accoglimento; nonostante la eccezionale gravità delle condotte accertate, con riferimento specifico al danno causato alla intera collettività di Torre del Greco con effetti secondari anche sulla economia nazionale nel suo complesso, non può non rilevarsi come in concreto le pene inflitte appaiono troppo gravose e debbano conseguentemente essere ridotte; non senza tuttavia tenere conto del diverso ruolo svolto da ciascuno nella vicenda, di tal che non può trascurarsi la gravità della condotta attuata dal comandante Giuseppe Lembo, in considerazione sia del protrarsi nel tempo del suo incarico al vertice del gruppo societario e segnatamente di Compagnia; sia delle direttive concretamente date per la gestione del prestito fuori bilancio; elementi tutti che non possono non influire sull'entità della pena, anche rispetto alle posizioni di Angelo e Pasquale Della Gatta, in tal senso ed in tali limiti dovendosi condividere le osservazioni svolte sul punto negli atti di appello. Il ruolo per contro ricoperto da Micaela Della Gatta e da Giovanna Iuliano consente di riconoscere ad entrambe le attenuanti generiche, da valutarsi come equivalenti alla aggravante di cui al capo A; attenuanti che, per contro, non possono essere riconosciute agli altri imputati, con specifico riferimento alle posizioni concretamente assunte all'interno della società.

Si ritiene pertanto di determinare le pene come segue:
per il comandante Lembo, ritenuto più grave il reato di cui al capo C, nella attuazione del quale ha avuto un ruolo determinante, anni 6 di reclusione, aumentata di anni 2 ex art. 219 L. Fall.; ulteriormente aumentata per la continuazione come segue: 1 anno e 6 mesi per il capo D; 1 anno e 4 mesi per il capo E; 8 mesi per il capo F; 10 mesi per il capo G; 6 mesi per il capo A; così complessivamente reclusione;
per Angelo e Pasquale Della Gatta, le cui posizioni possono essere assimilate in considerazione del ruolo svolto, ritenuto più grave il reato di cui al capo C, anni 5, aumentata di 1 anno e 8 mesi ex art. 219 L. Fall.; ulteriormente aumentata per la continuazione come segue: 1 anno e 6 mesi per il capo D; 1 anno e 4 mesi per il capo E; 8 mesi per il capo F; 10 mesi per il capo G; 6 mesi per il capo A; così complessivamente reclusione;
per Micaela Della Gatta e Giovanna Iuliano - le cui posizioni possono essere assimilate, tenuto conto del minore apporto causale dato alle condotte accertate - ritenuto più grave il reato di cui al capo D, anni 4 di reclusione, aumentata per la continuazione di 1 anno per il capo E e di 4 mesi per il capo A; così complessivamente determinando la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione ciascuno.

L'entità delle pene inflitte determina il rigetto delle istanze di patteggiamento avanzate nel corso del primo grado di giudizio per evidente incongruità delle pene proposte.

Quanto allo specifico motivo di gravame sollevato dalla Difesa di Giovanna Iuliano e relativo al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, rileva la Corte come correttamente l'istanza sia stata respinta per evidente incompatibilità degli approfondimenti istruttori richiesti con la natura e le esigenze di speditezza del rito speciale: nella sostanza, attraverso il giudizio abbreviato condizionato l'imputata intendeva svolgere tutti gli approfondimenti istruttori propri di un giudizio ordinario, beneficiando contestualmente della riduzione di pena prevista per il rito speciale; quanto poi alla istanza di rinnovazione istruttoria tramite l'audizione del teste Postrizzi, la stessa è stata esaminata da questa Corte unitamente alle questioni sul punto sollevate anche dagli altri Difensori, con ordinanza al cui contenuto qui ci si riporta (cfr. ordinanza emessa all'udienza del 23.11.16); peraltro, già nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale aveva sollecitato la produzione di documentazione sostitutiva, integrata dal Difensore nel corso del giudizio di secondo grado e segnatamente all'udienza del 12.5.2017.

Non ritiene per contro la Corte che possa trovare accoglimento il motivo di gravame comune ad alcune Difese secondo il quale l'intervenuta declaratoria del fallimento della società di fatto rappresentata dagli imputati possa incidere sulla legittima costituzione di Parte Civile della curatela del fallimento DCN nel presente procedimento; a prescindere dalla non coincidenza dei soggetti coinvolti (Fallimento DCN; Fallimento Società di Fatto), al caso di specie va applicato l'art. 75 co 3 cpp, con sospensione dell'azione civile eventualmente proposta; né può ravvisarsi una duplicazione di provvedimenti cautelari reali alla luce dei provvedimenti di dissequestro già adottati dal primo Giudice.

Analogamente da rigettare appare l'ulteriore motivo di gravame - pure comune a diverse Difese - relativo alla nullità dell'ordinanza di ammissione delle Parti Civili in relazione al brevissimo termine concesso ai Difensori per l'esame dei numerosi atti di costituzione depositati: certamente il termine concesso - "ad horas" - è stato particolarmente ristretto, ma ciò di per sé non determina la inammissibilità delle costituzioni stesse, posto che - comunque - le questioni poste a fondamento dei vari atti di costituzione erano comuni e che le Difese hanno avuto un margine - seppure minimo - per esaminare gli atti prodotti.

Quanto alle prospettazioni avanzate dalle Parti Civili, premesso che - come si è già argomentato - vanno condivise le considerazioni svolte dal primo Giudice relativamente al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla curatela di DS, ritiene la Corte che debba essere condiviso il rigetto della domanda di provvisionale disposto dal primo Giudice, tenuto conto della mancata prova anche parziale dei danni subiti; così come debbano essere integralmente condivisi i criteri adottati dal primo Giudice per la liquidazione delle spese in favore di dette Parti Civili: se infatti si è tenuto conto da una parte della complessità della vicenda nel suo complesso, non può

non rilevarsi come l'istruttoria svolta in primo grado sia stata drasticamente ridotta con conseguente minore impegno dei Difensori; peraltro, della inusuale istruttoria svolta nel giudizio di appello si è tenuto conto nella liquidazione delle spese sostenute dalle Parti Civili nel presente grado di giudizio.

Quanto al motivo d'appello delle Parti Civili Ascione e De Pascale rileva la Corte come il primo Giudice abbia pronunciato anche in loro favore una condanna generica al risarcimento del danno a carico degli imputati; gli istanti lamentano la mancata quantificazione di tale danno, ed il riconoscimento del danno biologico ed esistenziale; elementi tutti in relazione ai quali gli istanti non hanno fornito prova specifica.

Va certamente rigettata la censura avanzata da alcune Parti Civili che hanno contestato il principio per il quale - in caso di reati fallimentari - il danno patrimoniale dei singoli creditori è assorbito dalla curatela, di tal che la costituzione di Parte Civile del singolo è consentita limitatamente al risarcimento del danno vantato a titolo esclusivamente personale; sul punto, appare granitica la giurisprudenza della Suprema Corte citata anche dal primo Giudice, alla quale si rimanda (cfr. inoltre, Cass. Sez. V 4.11.166 n. 6904 rv 269105).

L'avv.to Palomba, per le parti civili Palomba e Alboino, ha contestato il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali ai suoi assistiti, non condividendo le argomentazioni svolte dal primo Giudice sul punto; non ritiene questo Collegio che la censura meriti accoglimento; nel caso di specie si tratta infatti pacificamente di un danno di natura patrimoniale, tuttavia riconducibile solo in via indiretta alle vicende oggetto del presente procedimento.

Quanto ai motivi presentati dall'avv.to Del Giudice relativamente ai danni riportati da società estere che vantavano un diritto di credito nei confronti della fallita derivante da contratti di nolo marittimo, rileva la Corte come - anche a questo proposito - le argomentazioni svolte dal primo Giudice debbano essere integralmente condivise; pur potendosi infatti astrattamente configurare un diritto all'immagine da parte dell'ente collettivo, nel caso di specie non risulta che il fallimento di DCN abbia avuto ripercussioni dirette sulle società istanti; peraltro, va qui ricordato come il Difensore a sostegno delle sue argomentazioni abbia prodotto documentazione in lingua straniera, non tradotta, della quale dunque questo Collegio non può tenere alcun conto. Ai sensi dell'art. 323 co. IV cpp va mantenuto il sequestro su quanto sottoposto a misura cautelare reale a seguito di rogatoria presso l'A.G. elvetica, a garanzia del pagamento delle spese del procedimento, come da richiesta della Pubblica Accusa.

La sentenza di primo grado va poi confermata nel resto.

Tenuto conto della complessità della vicenda e delle argomentazioni trattate, si ritiene di indicare il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 599 bis cpp

in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 11.7.2014 appellata dal PM, dalle Parti Civili; da DELLA GATTA ANGELO, DELLA GATTA PASQUALE, DELLA GATTA MICHAELA, IULIANO GIOVANNA, BOCCIA LUCIA, LEMBO GIUSEPPE e LEMBO MARIA LUIGIA così provvede:

dichiara non doversi procedere nei confronti di Boccia Lucia per essere i reati estinti per morte dell'imputata;

dichiara non doversi procedere nei confronti di DELLA GATTA ANGELO, DELLA GATTA PASQUALE e DELLA GATTA MICHAELA in ordine al reato di cui al capo I; nei confronti di IULIANO GIOVANNA in ordine al capo L; nei confronti di LEMBO MARIA LUIGIA in ordine al capo B perché estinti per prescrizione ed elimina le relative pene e le specifiche pene accessorie;

in accoglimento della proposta di pena concordata formalizzata all'odierna udienza dal PG e dal difensore munito di procura speciale - di LEMBO MARIA LUIGIA ridetermina la pena per le residue imputazione alla stessa ascritte sub D ed E ad anni tre e mesi dieci di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi di gravame; revoca le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena; dichiara l'imputata LEMBO MARIA LUIGIA interdetta dai pubblici uffici per anni cinque;

dichiara non doversi procedere nei confronti di LEMBO GIUSEPPE, DELLA GATTA ANGELO e DELLA GATTA PASQUALE in ordine al capo H perché estinto per prescrizione, condannando i predetti al risarcimento del danno nei confronti delle Parti Civili appellanti Filippone Attilio e Padovani Fabrizia, da liquidarsi in separato giudizio civile;

dichiara DELLA GATTA ANGELO, DELLA GATTA PASQUALE e LEMBO GIUSEPPE colpevoli del reato di cui al capo C, ritenuta la continuazione con gli altri reati per i quali hanno riportato condanna;

per l'effetto ridetermina le pene come segue:

LEMBO GIUSEPPE 13 anni di reclusione;

DELLA GATTA ANGELO e DELLA GATTA PASQUALE 11 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno;

DELLA GATTA MICHAELA e IULIANO GIOVANNA, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, 5 anni e 4 mesi di reclusione ciascuna. Conferma nel resto e condanna gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla Parti Civili costituite nel presente grado di giudizio che liquida come segue:

avv.to Davide Sangiorgio euro 5.000,00 oltre IVA, CA e accessori come per legge;

avv.to Ciarletta, euro 3.500,00, oltre IVA, CA e accessori come per legge;

avv.to Ivan Filippelli, avv.to Monica Cirillo, avv.to Amato Del Giudice, avv.to Tanza euro 2.550,00 ciascuno, oltre IVA, CA e accessori come per legge;

avv.to Gerardo Balzano, Michele Palese, Salvatore Miccio, Antonella Patuzzo, Maurizio Toscano, Walter Rivieccio, Loredana Carotenuto, Maria Rivieccio, Lucia Ranalli, Giovanni Paolo Picardi, Claudio Lanzotti, Giampaolo Galloro, Armando Cortese, Giuseppe

Il presidente est.
Barbara Callari

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Seconda Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 06.04.2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paola SIMONE



Scaturò, Valentina Di Ludovico, Giuseppe Musella, Gennaro De Falco, Giovanna Meloro, Stefano Maranella, Roberto De Filippis, Silvio Plantanida, Giuseppe Vitello, Augusta Palomba, Flavio Lambertini, Romeo Del Giudice, Maria Laura Masi - per le parti Civili da lei assistite d eccezione di Del Pezzo Margherita - euro 1.500,00 per ciascun difensore, oltre IVA, CA e accessori come per legge;
Condanna gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla Parte Civile Del Pezzo Margherita - ammessa al patrocinio a spese dello Stato - che liquida per l'avv.to Maria Laura Masi in euro 900,00 somma della quale dispone il pagamento in favore dello Stato.
Condanna gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle Parti Civili: Filippone Attilio e Padovani Fabrizia nel primo grado di giudizio che liquida in euro 1.200,00, oltre IVA, CA e accessori come per legge
Rigetta le richieste di provvisoria.
Visto l'art. 323 co. IV cpp dispone il mantenimento in sequestro a garanzia dei crediti di cui all'art. 316 cpp, delle somme di denaro, dei rapporti e delle posizioni sottoposti a sequestro tramite rogatoria presso l'Autorità Giudiziarla elvetica di cui alla nota riepilogativa allegata al verbale dell'odierna udienza depositata dalla parte Civile Curatela del Fallimento DCN.
Fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione
Roma 8.11.2017